

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3973/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria con l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, l'Egitto, il Libano, la Giordania, la Siria, Malta e Cipro** 5
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3974/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni sanitarie nel settore dei macelli in Belgio** 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3975/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 2764/77 che proroga, per determinati prodotti ortofrutticoli, il periodo in cui la categoria di qualità III può essere resa applicabile** 10
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3976/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 483/86 che fissa il livello delle restrizioni quantitative applicabili in Spagna all'importazione di taluni ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985** 11
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3977/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 501/86 che fissa per il 1986 il contingente iniziale applicabile dalla Repubblica portoghese per taluni ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985** 14
- Regolamento (CEE) n. 3978/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero panificabile verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie 17
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3979/86 della Commissione, del 22 dicembre 1986, che proroga il controllo comunitario delle importazioni di garofani e rose recise originari di diversi paesi terzi** 20

Prezzo : Lire 10 100

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

* Regolamento (CEE) n. 3980/86 della Commissione, del 22 dicembre 1986, che modifica e proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi	21
* Regolamento (CEE) n. 3981/86 della Commissione, del 22 dicembre 1986, che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, n. 1782/80, n. 2295/82, n. 3652/85, n. 1769/86 e n. 1971/86 che modificano il regolamento (CEE) n. 1782/80 relativo ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, dell'Egitto e della Turchia	25
* Regolamento (CEE) n. 3982/86 della Commissione, del 22 dicembre 1986, che istituisce una vigilanza comunitaria dei prodotti semilavorati di titanio originari dei paesi terzi	29
* Regolamento (CEE) n. 3983/86 della Commissione, del 22 dicembre 1986, che istituisce misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni in Spagna di urea originaria di alcuni paesi terzi	30
* Regolamento (CEE) n. 3984/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, che deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito di regimi speciali nel settore delle carni bovine	36
* Regolamento (CEE) n. 3985/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3927/86 e (CEE) n. 3928/86 nel settore delle carni bovine	37
* Regolamento (CEE) n. 3986/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, relativo al quantitativo di carni bovine di qualità pregiata degli Stati Uniti d'America e del Canada che può essere importato nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3985/86 per il 1987	44
* Regolamento (CEE) n. 3987/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro all'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali	45
* Regolamento (CEE) n. 3988/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, che sospende per la campagna 1987 i dazi applicabili ai prodotti freschi della pesca originari del Marocco e provenienti da imprese comuni di pesca costituite tra persone fisiche o giuridiche del Portogallo e del Marocco, all'atto del loro sbarco diretto in Portogallo	47
* Regolamento (CEE) n. 3989/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, relativo all'apertura, per la campagna 1987, di contingenti tariffari per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi	48
Regolamento (CEE) n. 3990/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari nel Regno Unito	50
* Regolamento (CEE) n. 3991/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, recante modifica del regolamento (CEE) n. 641/86 che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili importati in Portogallo che figurano nell'allegato XXII dell'atto di adesione	52
Regolamento (CEE) n. 3992/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, che fissa, per il mese di gennaio 1987, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi	55
Regolamento (CEE) n. 3993/86 della Commissione, del 29 dicembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	56

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 3994/86 della Commissione, del 29 dicembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	58
Regolamento (CEE) n. 3995/86 della Commissione, del 29 dicembre 1986, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	60
Regolamento (CEE) n. 3996/86 della Commissione, del 29 dicembre 1986, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	63
Regolamento (CEE) n. 3997/86 della Commissione, del 29 dicembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	65
Regolamento (CEE) n. 3998/86 della Commissione, del 29 dicembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	69
Regolamento (CEE) n. 3999/86 della Commissione, del 29 dicembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	71
Regolamento (CEE) n. 4000/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, relativo a varie forniture di cereali e di riso all'Angola a titolo di aiuto alimentare	73
Regolamento (CEE) n. 4001/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, relativo alla fornitura di farina di granturco e di riso alle Comore a titolo di aiuto alimentare	76
Regolamento (CEE) n. 4002/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Lega delle società della Croce Rossa (LSCR) a titolo di aiuto alimentare	79
Regolamento (CEE) n. 4003/86 della Commissione, del 29 dicembre 1986, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3333/86 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie della Tunisia	84
Regolamento (CEE) n. 4004/86 della Commissione, del 29 dicembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	85
Regolamento (CEE) n. 4005/86 della Commissione, del 29 dicembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	91
Regolamento (CEE) n. 4006/86 della Commissione, del 29 dicembre 1986, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	94

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3972/86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'aiuto alimentare persegue finalità umanitarie e costituisce uno degli elementi essenziali della politica comunitaria di cooperazione con i paesi in sviluppo;

considerando che l'aiuto alimentare deve inserirsi nella politica dei paesi in sviluppo intesa a migliorare la loro sicurezza alimentare, in particolare mediante l'attuazione di strategie alimentari;

considerando che è stato possibile concludere taluni accordi tra la Comunità e i paesi in sviluppo; che essi riguardano l'utilizzazione dell'aiuto fornito a questi ultimi dalla Comunità;

considerando che è opportuno che l'aiuto alimentare divenga un autentico strumento della politica comunitaria di cooperazione con detti paesi, consentendo in particolare alla Comunità di impegnarsi appieno in progetti pluriennali di sviluppo;

considerando che occorre a tal fine che la Comunità possa garantire flussi globali regolari di aiuto e, ove necessario, impegnarsi nei confronti dei paesi in sviluppo a fornire quantitativi minimi di prodotti nel quadro di programmi pluriennali specifici connessi con politiche di sviluppo, nonché nei confronti delle organizzazioni internazionali;

considerando che, se necessario, la Comunità può decidere di sostituire un'azione di aiuto alimentare con un'altra azione, conformemente al regolamento (CEE) n. 1755/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo all'attuazione di azioni sostitutive delle forniture di aiuto alimentare nel campo dell'alimentazione ⁽³⁾;

considerando che per garantire una gestione dell'aiuto alimentare più efficace e più conforme all'interesse e alle

necessità dei paesi beneficiari e per migliorare le procedure di decisione e di attuazione è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 ⁽⁴⁾;

considerando che, per agevolare l'applicazione di alcune disposizioni previste, è d'uopo instaurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'aiuto alimentare;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, diversi da quelli previsti all'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Obiettivi e orientamenti generali dell'aiuto alimentare

Articolo 1

La Comunità svolge, nel quadro della propria politica di cooperazione con i paesi in sviluppo, azioni di aiuto alimentare,

Articolo 2

1. Le azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 1 hanno in particolare lo scopo di:

- promuovere la sicurezza alimentare dei paesi e regioni beneficiari,
- migliorare il livello di nutrizione delle popolazioni beneficiarie,
- intervenire in situazioni d'emergenza,
- contribuire ad un equilibrato sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari,
- sostenere gli sforzi dei paesi beneficiari per il miglioramento della loro produzione alimentare.

⁽¹⁾ GU n. C 265 del 21. 10. 1986, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 297 del 24. 11. 1986.

⁽³⁾ GU n. L 165 del 23. 6. 1984, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

2. L'aiuto alimentare comunitario deve essere quanto più possibile integrato alle politiche di sviluppo, particolarmente nel settore agricolo e agroalimentare, nonché alle strategie alimentari dei paesi interessati. Ove questo aiuto sia venduto, il suo prezzo non deve essere tale da perturbare il mercato locale.

3. I prodotti forniti nell'ambito dell'aiuto alimentare devono corrispondere il più possibile alle abitudini alimentari delle popolazioni beneficiarie e non devono avere incidenze negative sui paesi che ricevono l'aiuto.

4. L'assegnazione dell'aiuto alimentare si basa anzitutto su una valutazione obiettiva dei bisogni reali che giustificano questo aiuto, in funzione anche delle considerazioni economiche. A tal fine, senza escludere altre considerazioni pertinenti, vengono presi in considerazione i criteri seguenti :

- i bisogni alimentari fondamentali ;
- il reddito pro capite e l'esistenza di strati della popolazione particolarmente svantaggiati ;
- la situazione della bilancia dei pagamenti ;
- l'impatto economico e sociale e il costo finanziario dell'azione proposta.

5. La concessione dell'aiuto alimentare è, all'occorrenza, subordinata all'attuazione di progetti di sviluppo annuali o pluriennali, di azioni settoriali o di programmi di sviluppo e la precedenza è data a quelli che hanno lo scopo di favorire la produzione alimentare nei paesi beneficiari. Eventualmente, l'aiuto può concorrere direttamente alla realizzazione di tali progetti, azioni o programmi. Se i prodotti forniti a titolo di aiuto dalla Comunità sono destinati alla vendita, questa complementarità dovrà essere assicurata utilizzando di comune accordo fondi di contropartita. Qualora l'aiuto alimentare integri un programma di sviluppo che si attua in vari anni, esso può assumere la forma di una fornitura pluriennale, associata al programma.

6. Nell'assegnare l'aiuto alimentare la precedenza è data alle esigenze di consumo immediato. Tuttavia, per migliorare la sicurezza alimentare dei paesi in sviluppo e per assicurare la copertura del loro fabbisogno, l'aiuto alimentare può essere concesso, in casi giustificati per la costituzione di scorte di riserva da parte dei beneficiari.

Articolo 3

I prodotti vengono di norma mobilitati sul mercato comunitario. Tuttavia, i prodotti forniti a titolo di aiuto possono essere acquistati nel paese beneficiario o in un altro paese in sviluppo, se possibile appartenente alla stessa regione geografica del paese beneficiario, nei casi seguenti :

- indisponibilità sul mercato comunitario ;
- urgenza a norma dell'articolo 6, secondo comma, a condizione che tali acquisti consentano un invio a destinazione più rapido ;

— o ancora quando si riscontrino le condizioni seguenti :

- a) le scorte o eccedenze dei prodotti necessari sono effettivamente disponibili, in un paese in sviluppo figurante, se possibile, tra i paesi determinati nell'articolo 4, paragrafo 1, quarto trattino, a un prezzo totale, comprensivo delle spese di trasporto, favorevole rispetto al costo di un prodotto analogo mobilitato sul mercato comunitario, e gli acquisti producono effetti benefici per il paese in sviluppo in cui sono effettuati ;
- b) gli acquisti non rischiano di perturbare i mercati dei paesi fornitori, né di avere ripercussioni negative sull'approvvigionamento alimentare delle loro popolazioni ;
- c) gli acquisti rientrano globalmente in un limite che non mette in questione il principio della mobilitazione sul mercato comunitario ;
- d) gli acquisti in un paese in sviluppo si inseriscono nel modo più completo possibile nell'ambito dell'attuazione della politica di sviluppo della Comunità nei confronti di detto paese, in particolare per promuovere la sicurezza alimentare del medesimo.

TITOLO II

Procedure di esecuzione delle azioni di aiuto alimentare

Articolo 4

1. Nel settore dell'aiuto alimentare il Consiglio :

- ripartisce tra azioni comunitarie e nazionali gli aiuti in cereali previsti dalla convenzione di aiuto alimentare ;
- ripartisce tra gli Stati membri le azioni nazionali in cereali condotte a norma della convenzione di aiuto alimentare ;
- determina i paesi e gli organismi che possono formare oggetto di azioni annuali e pluriennali di aiuto alimentare ;
- fissa i criteri generali per l'assunzione a carico delle spese di trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob.

2. A tal fine il Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, delibera a maggioranza qualificata nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo, 1, primo e secondo trattino, e all'unanimità nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino.

Articolo 5

La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 7 e secondo la procedura di cui all'articolo 8, tenendo inoltre conto degli orientamenti generali in materia di aiuti alimentari :

- stabilisce l'elenco dei prodotti che possono essere mobilitati a titolo d'aiuto;
- fissa i quantitativi: globali per ciascun prodotto su base annuale o pluriennale;
- fissa le modalità per la mobilitazione dei prodotti;
- fissa la ripartizione espressa in termini di quantitativi e di costi tra i vari beneficiari dei prodotti atti ad essere mobilitati entro i limiti di bilancio relativi a ciascun prodotto;
- modifica per quanto è necessario le assegnazioni nel corso dell'esecuzione dei programmi.

Articolo 6

In ottemperanza alle decisioni del Consiglio previste all'articolo 4 e alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 5, la Commissione decide:

- a) le azioni d'urgenza a favore di paesi, gruppi di profughi o altri gruppi di popolazione vulnerabili che devono far fronte a difficoltà gravi e imprevedute derivanti da calamità naturali; essa ne informa gli Stati membri;
- b) le azioni d'urgenza a favore di paesi, gruppi di profughi o altri gruppi di popolazione vulnerabili che devono far fronte a difficoltà gravi e imprevedute derivanti da circostanze eccezionali, comparabili a calamità naturali, essa agisce previa consultazione degli Stati membri mediante telexscritto e concedendo loro quarantotto ore per la formulazione di eventuali obiezioni;
- c) le condizioni di fornitura dell'aiuto, in particolare:
 - le clausole generali applicabili ai beneficiari,
 - l'inizio delle procedure di mobilitazione e di fornitura dei prodotti, nonché la conclusione dei contratti corrispondenti.

Agli effetti delle lettere a) e b) deve intendersi per «urgenza» una situazione eccezionale e impreveduta caratterizzata da carestia o da pericolo imminente di carestia, la quale costituisca una grave minaccia per la vita o la salute delle popolazioni in un paese che non può far fronte al deficit alimentare con mezzi e risorse propri.

La Commissione, dopo aver consultato il comitato di cui all'articolo 7 e secondo la procedura prevista all'articolo 8, è abilitata a prendere qualsiasi misura atta ad accelerare la fornitura dell'aiuto d'urgenza.

Il volume dell'aiuto che si decide di fornire nei singoli casi è limitato ai quantitativi necessari alle popolazioni colpite per fronteggiare la situazione durante un lasso di tempo non superiore a quattro mesi.

La Commissione si accerta che in tutte le fasi sia data la precedenza alla mobilitazione dell'aiuto alimentare per i casi urgenti come definiti nel presente articolo.

Articolo 7

1. È istituito un comitato per l'aiuto alimentare in appresso denominato «comitato», presieduto da un

rappresentante della Commissione e composto di rappresentanti degli Stati membri. I lavori di segreteria del comitato sono svolti dalla Commissione.

2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal proprio presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta i progetti delle decisioni da prendere. Il comitato formula il proprio parere su tali progetti entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri viene applicata la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione prende decisioni che sono di applicazione immediata. Tuttavia, se tali decisioni non sono conformi al parere espresso dal comitato o se il comitato non esprime un parere, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. Il tal caso la Commissione rinvia di due mesi al massimo a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle decisioni da essa prese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di due mesi.

Articolo 9

Gli Stati membri decidono i rispettivi programmi nazionali di aiuto alimentare e li notificano alla Commissione. Il coordinamento delle azioni comunitarie e nazionali di aiuto alimentare, sul piano della programmazione e dell'esecuzione, forma regolarmente oggetto di uno scambio di informazioni in sede di comitato. Nel corso di questo scambio di informazioni, che si effettua a richiesta del presidente del comitato o di un rappresentante di uno Stato membro, si tiene conto anche delle azioni note di altri donatori.

Articolo 10

Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'aiuto alimentare sollevata dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 11

La Commissione procede regolarmente a valutazioni di azioni di aiuto alimentare importanti al fine di stabilire se sono stati raggiunti gli obiettivi definiti in sede di istruzione di queste azioni e di impartire direttive per migliorare l'efficacia delle future azioni. Le relazioni contenenti le valutazioni sono comunicate al comitato.

Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 3331/82 è abrogato.

Tuttavia :

- l'articolo 3 di detto regolamento rimane applicabile fino alla fissazione delle modalità per la mobilitazione dei prodotti conformemente all'articolo 5 del presente regolamento e comunque non oltre il 30 giugno 1987;
- i paesi e gli organismi che possono ricevere l'aiuto nonché i criteri generali per l'assunzione a carico delle

spese di trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob sono quelli indicati nel regolamento (CEE) n. 232/86 ⁽¹⁾ fino alla adozione della decisione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo e quarto trattino, del presente regolamento e comunque non oltre il 30 giugno 1987.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

⁽¹⁾ GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3973/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria con l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, l'Egitto, il Libano, la Giordania, la Siria, Malta e Cipro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 209 e 235,

visti i regolamenti concernenti la conclusione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria tra la Comunità e l'Algeria⁽¹⁾, il Marocco⁽²⁾, la Tunisia⁽³⁾, l'Egitto⁽⁴⁾, il Libano⁽⁵⁾, la Giordania⁽⁶⁾, la Siria⁽⁷⁾, Malta⁽⁸⁾ e Cipro⁽⁹⁾, in appresso denominati « protocolli »,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere della Corte dei conti⁽¹⁰⁾,

considerando che i protocolli fissano l'importo degli aiuti della Comunità a favore di ognuno dei paesi suddetti e contengono peculiarità proprie a ciascun caso; che occorre tuttavia stabilire norme comuni di applicazione;

considerando che sono da precisare le modalità particolari di gestione degli aiuti non coperti dalle risorse proprie della Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata « Banca »;

considerando che è opportuno stabilire le regole di gestione della cooperazione finanziaria, determinare la procedura di orientamento, di esame e di approvazione degli aiuti e definire le modalità di controllo dell'utilizzazione di questi ultimi;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri di azione specifici a tal fine necessari, diversi da quelli dell'articolo 235;

considerando che è opportuno istituire un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri presso la Commissione;

considerando che in merito ai progetti di decisioni di finanziamento formulati dalla Banca per le operazioni

non coperte dai fondi propri è opportuno richiedere il parere di un comitato dei rappresentanti dei governi degli Stati membri;

considerando che è opportuno garantire l'armonizzazione dei lavori svolti dalla Commissione e dalla Banca ai fini dell'applicazione dei protocolli;

considerando che il 16 luglio 1974 il Consiglio ha adottato una risoluzione sull'armonizzazione e sul coordinamento delle politiche di cooperazione degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In sede di esecuzione degli aiuti a favore dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia, dell'Egitto, del Libano, della Giordania e della Siria, la Commissione provvede all'applicazione della politica globale mediterranea e della politica di cooperazione allo sviluppo definite dal Consiglio, nonché all'applicazione degli orientamenti generali in materia di cooperazione tecnica e finanziaria definiti in conformità degli accordi conclusi con detti paesi e dei protocolli.

2. In sede di esecuzione degli aiuti a favore di Malta e di Cipro, la Commissione provvede all'applicazione della politica globale mediterranea e della politica di cooperazione allo sviluppo definite dal Consiglio, nonché all'applicazione degli orientamenti generali in materia di cooperazione tecnica e finanziaria definiti conformemente al protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta⁽¹¹⁾, al protocollo addizionale dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro⁽¹²⁾, nonché ai protocolli di cooperazione finanziaria e tecnica conclusi con detti paesi.

Articolo 2

1. I fondi stanziati per il finanziamento degli aiuti non coperti dai fondi propri della Banca sono gestiti dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, fatti salvi in particolare gli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, nonché le competenze della Banca per la gestione di talune forme di aiuto.

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 337 del 29. 11. 1982, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 85 del 28. 3. 1984, pag. 37.

⁽¹⁰⁾ GU n. C 302 del 27. 11. 1986, pag. 6.

⁽¹¹⁾ GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 3.

⁽¹²⁾ GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 2.

2. Tuttavia, le modalità particolari di gestione dei fondi menzionati al paragrafo 1, per quanto riguarda segnatamente la designazione degli organi finanziari esecutivi nonché le condizioni di parità della concorrenza, purché tali modalità siano necessarie per l'applicazione dei protocolli, sono adottate di comune accordo tra la Commissione e ogni paese beneficiario.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, l'Egitto, il Libano, la Giordania e la Siria, la Commissione, a nome della Comunità, previa consultazione dei rappresentanti degli Stati membri, conferisce alla Banca un mandato generale per la gestione degli abbuoni di interesse dei prestiti concessi su fondi propri, delle operazioni su capitali di rischio, nonché dei prestiti speciali nei settori industriale, energetico, minerario, turistico e delle infrastrutture economiche.

La Commissione provvede direttamente alla gestione degli aiuti dei quali non è previsto il rimborso, destinati a programmi o ad operazioni di assistenza tecnica in qualsiasi settore, e a quella dei prestiti speciali in settori diversi da quelli indicati nel mandato generale conferito alla Banca e precisati nel primo comma.

2. Per quanto riguarda Malta e Cipro, la Commissione, a nome della Comunità, previa consultazione degli Stati membri, conferisce alla Banca un mandato generale per la gestione degli abbuoni d'interesse dei prestiti su fondi propri, nonché per quella delle operazioni su capitali di rischio e dei prestiti speciali.

La Commissione provvede direttamente alla gestione degli aiuti dei quali non è previsto il rimborso, destinati a programmi o ad operazioni di assistenza tecnica.

3. I mandati conferiti alla Banca conformemente ai paragrafi 1 e 2, in particolare le disposizioni relative ai movimenti di fondi e alla remunerazione del mandatario, sono oggetto di una convenzione tra la Commissione e la Banca, previa consultazione dei rappresentanti degli Stati membri. Questa convenzione comprenderà le disposizioni che figurano negli articoli 9, 10 e 11.

Le operazioni che rientrano nei mandati stabiliti conformemente ai paragrafi 1 e 2 e che riguardano i prestiti speciali e i capitali di rischio sono effettuate dalla Banca per conto e a rischio della Comunità.

La Banca agisce secondo le procedure previste dal suo statuto e secondo le modalità previste dalla convenzione di cui al primo comma.

Articolo 4

La Commissione comunica almeno una volta all'anno agli Stati membri le informazioni ricevute dai paesi beneficiari sul contenuto e sulle prospettive del loro piano di sviluppo, sugli obiettivi che tali paesi si sono fissati,

nonché sui progetti già conosciuti e atti a conseguire tali obiettivi.

La Commissione elabora tali informazioni d'intesa con la Banca.

Nello stesso tempo, gli Stati membri informano la Commissione sugli aiuti bilaterali concessi ai paesi beneficiari; la Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Inoltre la Commissione trasmette al comitato di cui all'articolo 6 i dati disponibili sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali a favore dei paesi beneficiari.

A tal fine, nonché ai fini dell'informazione degli Stati membri, essa raccoglie ogni utile indicazione sugli aiuti a favore dei paesi beneficiari.

Articolo 5

1. La posizione che la Comunità deve assumere per definire gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica in seno ai consigli di cooperazione o di associazione è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione, elaborata, in stretta collaborazione con la Banca, sulla scorta delle informazioni raccolte conformemente all'articolo 4. In caso di disaccordo, la Banca rende nota la propria posizione al Consiglio.

2. Per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica in base agli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, il Consiglio procede una volta all'anno ad un dibattito circa gli orientamenti per il proseguimento della cooperazione finanziaria. In questo contesto, esso farà sì che si tenga particolarmente conto della reciproca complementarietà degli interessi in questione.

Per questo dibattito di orientamento la Commissione presenta al Consiglio una relazione, redatta in collaborazione con la Banca sulle parti che la riguardano, relativa all'attuazione della cooperazione finanziaria nel corso dell'esercizio precedente. La Commissione e la Banca comunicheranno altresì al Consiglio le indicazioni ricevute dai paesi beneficiari in merito ai finanziamenti desiderati, nonché sulle operazioni che la Commissione e la Banca intendono presentare per parere ai comitati di cui agli articoli 6 e 9, conformemente agli articoli 7 e 10.

Inoltre, la Commissione e la Banca procederanno alla valutazione dei principali progetti realizzati in settori importanti, ciascuna per i progetti che la riguardano, per stabilire se siano stati conseguiti gli obiettivi definiti all'atto dell'istruzione dei medesimi e per fornire orientamenti intesi a migliorare l'efficacia delle future operazioni di aiuto. Le relazioni di valutazione sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri.

Articolo 6

1. Presso la Commissione è istituito un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato « comitato dell'articolo 6 ».

Il comitato dell'articolo 6 è presieduto da un rappresentante della Commissione; il segretariato è assicurato dalla Commissione.

Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce il regolamento interno del comitato dell'articolo 6.

3. Il comitato dell'articolo 6 si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

4. In seno al comitato dell'articolo 6, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 7

1. Il comitato dell'articolo 6 emette il proprio parere sui progetti di decisioni di finanziamento di progetti o di azioni che gli sono presentati dalla Commissione.

2. I progetti di decisioni di finanziamento di progetti o di azioni espongono in particolare la posizione di questi ultimi nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi beneficiari e valutano l'efficacia di ciascun progetto o azione, confrontando gli effetti che ci si attende dalla sua attuazione e i fondi che vi devono essere investiti. Essi indicano, se del caso, come i precedenti aiuti della Comunità siano stati utilizzati nell'ambito del progetto o di progetti analoghi di tale paese o di tali paesi e quali siano le varie fonti esterne che concorrono al finanziamento di tali progetti.

Essi prevedono in particolare le misure intese a favorire, conformemente ai protocolli, la partecipazione delle imprese dei paesi beneficiari all'esecuzione dei progetti.

Articolo 8

La Commissione adotta decisioni che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, qualora il comitato dell'articolo 6 non esprima un parere favorevole le decisioni sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione rinvia di tre mesi al massimo, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle decisioni adottate.

Il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata può prendere una decisione diversa nel termine di tre mesi.

Articolo 9

1. Presso la Banca è istituito un comitato composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri, in appresso denominato «comitato dell'articolo 9».

Il comitato dell'articolo 9 è presieduto dal rappresentante del governo dello Stato membro che esercita la presidenza del consiglio dei governatori della Banca; il segretariato è assicurato dalla Banca.

Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del comitato dell'articolo 9.

3. Il comitato dell'articolo 9 si pronuncia alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

4. In seno al comitato dell'articolo 9, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 10

1. Il comitato dell'articolo 9 formula un parere sui progetti di decisione di finanziamento elaborati dalla Banca ai sensi dell'articolo 3.

Il rappresentante della Commissione espone la posizione della propria istituzione su questi progetti.

La posizione della Commissione verte segnatamente sulla conformità dei progetti con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica, definiti dagli accordi o dai protocolli, e con gli orientamenti generali adottati dai consigli di cooperazione o di associazione.

2. Inoltre, il comitato dell'articolo 9 è informato dalla Banca in merito ai prestiti non bonificati che essa prevede di concedere sui fondi propri.

Articolo 11

1. Il documento con il quale la Banca presenta al comitato dell'articolo 9 un progetto di decisione di finanziamento espone in particolare la situazione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi beneficiari e indica se del caso come siano stati utilizzati gli aiuti rimborsabili concessi dalla Banca.

2. Qualora il comitato dell'articolo 9 esprima un parere favorevole e la Commissione assume una posizione favorevole su un progetto di decisione di finanziamento mediante prestiti speciali o capitali di rischio, il progetto è presentato per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente allo statuto di quest'ultima.

In mancanza di parere favorevole del comitato dell'articolo 9 o in caso di posizione sfavorevole della Commissione, la Banca ritira il progetto, oppure chiede allo Stato membro che esercita la presidenza del comitato dell'articolo 9 di adire il Consiglio nel più breve termine.

3. Se, in mancanza di parere favorevole del comitato dell'articolo 9 o in caso di posizione sfavorevole della Commissione, si adisce il Consiglio in conformità del paragrafo 2, secondo comma, il progetto della Banca è presentato al Consiglio corredato del parere motivato del comitato dell'articolo 9 o della posizione della Commissione.

Il Consiglio si pronuncia a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio decide di confermare la posizione assunta dal comitato dell'articolo 9 o dalla Commissione, la Banca ritira la sua proposta.

Se invece il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima mette in atto le procedure previste dal suo statuto.

4. La Commissione e la Banca identificano congiuntamente i settori di attività che possono beneficiare di un prestito bonificato.

Qualora il comitato dell'articolo 9 esprima un parere favorevole su una domanda di prestito bonificato, la domanda è sottoposta per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente allo statuto di quest'ultima.

In mancanza di parere favorevole del comitato dell'articolo 9, la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In quest'ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del comitato, è presentata per decisione al consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente allo statuto di quest'ultima.

Articolo 12

1. La Commissione si accerta dell'esecuzione dei mandati previsti dall'articolo 3, nonché dell'esecuzione degli aiuti che essa gestisce direttamente e delle condizioni alle quali i progetti in via di realizzazione, finanziati

con tali aiuti, sono posti in atto dai paesi beneficiari o dagli altri eventuali beneficiari contemplati in ciascuno dei protocolli conclusi con i suddetti paesi.

2. Essa si accerta inoltre, in stretto collegamento con le autorità responsabili del paese o dei paesi beneficiari, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari.

3. In occasione degli esami effettuati conformemente ai paragrafi 1 e 2, la Commissione verifica, unitamente alla Banca, in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi definiti in conformità degli accordi di cooperazione con l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, l'Egitto, il Libano, la Giordania e la Siria, del protocollo che stabilisce talune disposizioni relative all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta, del protocollo addizionale dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, nonché dei protocolli conclusi con tutti i paesi summenzionati.

4. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio, su loro richiesta e almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

REGOLAMENTO (CEE) N. 3974/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

relativo alla razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni sanitarie nel settore dei macelli in Belgio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che in alcune parti della Comunità esiste una necessità urgente di accelerare la modernizzazione del settore dei macelli; che in particolare lo stato e la situazione strutturale e sanitaria dei macelli in Belgio sono caratterizzati da un invecchiamento tale che essi non rispondono più alle esigenze economiche e soprattutto igieniche;

considerando che si rendono necessari sforzi particolari per adattare e razionalizzare il settore affinché possa ritrovare la propria competitività; che in un primo tempo e data la situazione particolare del Belgio tali sforzi devono essere concentrati su questo Stato membro;

considerando che un'applicazione rafforzata delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca ⁽³⁾, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1247/85 ⁽⁴⁾, allo scopo di incrementare un adattamento del settore dei macelli, compresi gli annessi laboratori di sezionamento, in Belgio, può contribuire a risolvere i problemi del settore;

considerando che detto rafforzamento riveste una particolare importanza comunitaria; che le relative misure costi-

tuiscono quindi un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 870/85 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, intesa ad accelerare, nel quadro dell'applicazione dell'azione comune di cui al regolamento (CEE) n. 355/77, la razionalizzazione dei macelli del Belgio e l'adattamento di questo settore alle norme sanitarie comunitarie.

Articolo 2

1. La durata prevista per la realizzazione dell'azione comune è di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 1987.
2. Il costo di previsione dell'azione comune a carico del Fondo europeo agricolo, di orientamento e di garanzia, settore orientamento, ammonta a 20 milioni ECU.
3. L'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applica al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SHAW

⁽¹⁾ GU n. C 329 del 19. 12. 1985, pag. 11.

⁽²⁾ Parere reso il 12. 12. 1986 (non ancora pubblicato nella GU).

⁽³⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3975/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2764/77 che proroga, per determinati prodotti ortofrutticoli, il periodo in cui la categoria di qualità III può essere resa applicabile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 stabilisce che, salvo proroga decisa secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, le categorie di qualità III non possono essere più rese applicabili allo scadere del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento che le ha stabilite; che il regolamento (CEE) n. 2764/77⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3409/82⁽⁴⁾ ha prorogato questa possibilità di applicazione fino al 31 dicembre 1986;

considerando che, per i prodotti per i quali non sia prevista una categoria di qualità II, la commercializzazione della categoria di qualità III rappresenta una percentuale notevole del reddito dei produttori; che, per i prodotti per i quali esista invece una categoria di qualità II, la commercializzazione della categoria di qualità III rappresenta nel reddito dei produttori una percentuale

che, pur essendo nettamente meno elevata, non è trascurabile, soprattutto in certi periodi dell'anno;

considerando che la commercializzazione della categoria di qualità III offre d'altronde a taluni consumatori con redditi modesti la possibilità di approvvigionarsi in tali prodotti;

considerando che è pertanto opportuno prorogare oltre il 31 dicembre 1986, per un periodo limitato, l'applicabilità delle categorie di qualità III,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2764/77, la data del 31 dicembre 1986 è sostituita da quella del 30 aprile 1988.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. SHAW

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1977, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 360 del 21. 12. 1982, pag. 2.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3976/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 483/86 che fissa il livello delle restrizioni quantitative applicabili in Spagna all'importazione di taluni ortofrutti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 137 dell'atto di adesione, il Regno di Spagna è autorizzato fino al 31 dicembre 1989 a mantenere restrizioni quantitative, sotto forma di contingenti, all'importazione di taluni ortofrutti provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che tali restrizioni possono essere abbinate a limitazioni particolari applicabili in determinati periodi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 483/86⁽¹⁾, ha fissato il contingente iniziale applicabile nel 1986 per ciascun prodotto; che, in applicazione dell'articolo 137, paragrafo 3, lettera c) dell'atto, il ritmo minimo d'aumento progressivo dei contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno; che un ritmo di aumento più elevato, del 20 %, non è suscettivo di causare perturbazioni sul mercato spagnolo; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 483/86 per il 1987,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 483/86 è modificato come segue:

1. all'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I volumi dei contingenti che il Regno di Spagna può applicare, a norma dell'articolo 137 dell'atto di adesione, all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato I, provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, sono fissati, per il 1987, in detto allegato a fronte di ciascun prodotto »;

2. gli allegati I e II sono sostituiti dagli allegati corrispondenti del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. SHAW

(¹) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3977/86 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 501/86 che fissa per il 1986 il contingente iniziale applicabile dalla Repubblica portoghese per taluni ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 269 dell'atto di adesione, durante la prima tappa la Repubblica portoghese può mantenere per determinati periodi dell'anno, sotto forma di contingenti, restrizioni quantitative all'importazione di taluni ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che il regolamento (CEE) n. 501/86⁽¹⁾ ha fissato il contingente iniziale applicabile nel 1986 per ciascun prodotto; che, in applicazione dell'articolo 269, paragrafo 2 dell'atto, il ritmo minimo d'aumento progressivo dei contingenti espressi in volume è del 10 % all'inizio di ogni anno; che un ritmo di aumento più elevato, del 20 %, non è suscettivo di causare perturbazioni sul mercato portoghese; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 501/86, per il 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 501/86 è modificato come segue:

1. nel titolo, i termini « che fissa per il 1986 il contingente iniziale » sono sostituiti da « che fissa il contingente »;
2. nell'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
 - 1. I volumi dei contingenti che, in virtù dell'articolo 269 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può applicare all'importazione di prodotti del settore degli ortofrutticoli freschi provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono fissati, per il 1987, come indicato nell'allegato »;
3. l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. SHAW

⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 46.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente per il 1987 <i>(in tonnellate)</i>
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati : B. Cavoli : I. Cavolfiori : ex a) dal 15 aprile al 30 novembre : — dal 1° al 30 novembre ex b) dal 1° dicembre al 14 aprile : — dal 1° dicembre al 31 marzo ex H. Cipolle, scalogni e agli : — Cipolle dal 1° agosto al 30 novembre — Agli dal 1° agosto al 31 dicembre M. Pomodori : ex I. dal 1° novembre al 14 maggio : — dal 1° dicembre al 14 maggio ex II. dal 15 maggio al 31 ottobre : — dal 15 al 31 maggio	} 885 } 2 021 78 } 5 310
08.02	Agrumi, freschi o secchi : A. Arance : I. Arance dolci, fresche : a) dal 1° al 30 aprile b) dal 1° al 15 maggio ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre : — dal 16 maggio al 31 agosto ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo : — dal 1° febbraio al 31 marzo II. altre : ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre : — dal 1° aprile al 31 agosto ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo : — dal 1° febbraio al 31 marzo B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi : ex II. altri : — Mandarini, compresi i tangerini e mandarini satsuma (o sazuma), dal 1° novembre al 31 marzo ex C. Limoni : — dal 1° giugno al 31 ottobre	} 3 397 } 654 632
08.04	Uve, fresche o secche : A. fresche : I. da tavola : ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre : — dal 15 agosto al 30 settembre	2 163
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche : A. Mele : II. altre : ex b) dal 1° gennaio al 31 marzo : — dal 1° al 31 marzo ex c) dal 1° aprile al 31 luglio : — dal 1° aprile al 30 giugno	} 3 654

<i>(in tonnellate)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente per il 1987
08.06 <i>(segue)</i>	B. Pere : II. altre : ex a) dal 1° gennaio al 31 marzo : — dal 1° febbraio al 31 marzo b) dal 1° aprile al 15 luglio c) dal 16 al 31 luglio ex d) dal 1° agosto al 31 dicembre : — dal 1° al 31 agosto	} 2 272
08.07	Frutta a nocciolo, fresche : ex A. Albicocche : — dal 15 giugno al 15 luglio ex B. Pesche, comprese le pesche noci : — dal 1° maggio al 30 settembre	215 1 195

REGOLAMENTO (CEE) N. 3978/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1986

che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero panificabile verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, nel settore del frumento tenero panificabile, una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che esistono dei bisogni su dei mercati specifici e che, allo scopo di assicurarne l'approvvigionamento, è necessario che la gara all'esportazione venga limitata ai paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII, alla Repubblica democratica tedesca e alle isole Canarie;

considerando che l'oggetto della misura giustifica la concessione della restituzione solo per il frumento tenero panificabile corrispondente alla qualità richiesta; che l'organismo competente deve accordare la conformità del frumento tenero panificabile esportato a detta qualità;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁵⁾; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica; che è tuttavia opportuno prevedere una validità speciale per le esportazioni verso la Repubblica popolare di Cina;

considerando che si può derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 279/75 per quanto riguarda il termine da osservare fra la pubblicazione e la prima gara parziale dato che gli interessati conoscono già le condizioni della gara;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75.
2. La gara verte su frumento tenero panificabile da esportare verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione⁽⁶⁾,
3. La gara è aperta fino al 30 aprile 1987. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 279/75, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'8 gennaio 1987.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 279/75 ammonta a 12 ECU/t.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione⁽¹⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 279/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Tuttavia, per le esportazioni verso la Repubblica popolare di Cina, i titoli sono validi dalla data del loro rilascio ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del sesto mese seguente.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i titoli di esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara recano, nella casella 19, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità, calcolato in conformità delle disposizioni del paragrafo 2, primo comma. Inoltre recano, nella casella 18, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità, calcolato in conformità delle disposizioni del paragrafo 2, secondo comma; a tale scopo, una delle seguenti menzioni deve figurare nella casella 18:

- En caso de exportación a la República Popular de China, último día de validez:, Reglamento (CEE) n° 3978/86.
- Sidste gyldighedsdag ved udførsel til Den kinesiske Folkerepublik:, forordning (EØF) nr. 3978/86.
- Letzter Gültigkeitstag bei Ausfuhr in die Volksrepublik China:, Verordnung (EWG) Nr. 3978/86.
- Σε περίπτωση εξαγωγής προς τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, τελευταία ημέρα ισχύος:, κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3978/86.
- In case of export to the People's Republic of China, last day of validity:, Regulation (EEC) No 3978/86.
- En cas d'exportation vers la République populaire de Chine, dernier jour de validité:, règlement (CEE) n° 3978/86.
- In caso di esportazione verso la Repubblica popolare di Cina, ultimo giorno di validità:, regolamento (CEE) n. 3978/86.
- In geval van uitvoer naar de Volksrepubliek China, laatste geldigheidsdag:, Verordening (EEG) nr. 3978/86.
- Em caso de exportação para a República Popular da China, último dia de validade:, Regulamento (CEE) n° 3978/86.

Qualora sia utilizzato posteriormente alla data indicata nella casella 19, il titolo obbliga ad esportare verso la Repubblica popolare di Cina.

(1) GU n. L 388 del 13. 12. 1980, pag. 1.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75;

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75, oppure,
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

3. La restituzione aggiudicata può essere concessa solo se la qualità del frumento tenero panificabile esportato corrisponde almeno alla qualità definita dall'allegato II.

A tal fine, l'organismo competente fa procedere da parte di un ente o di una società riconosciuta, a un'analisi della merce caricata.

Le spese di campionatura e d'analisi sono a carico dell'aggiudicatario.

4. Nel caso che la qualità non sia conforme a quella definita nel paragrafo 3, la restituzione sarà diminuita, di un importo di 20 ECU per tonnellata.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento tenero panificabile verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

ALLEGATO II

Il frumento tenero è considerato come panificabile quando :

A. Il frumento tenero panificabile possiede i requisiti tecnologici e fisici richiesti se la pasta da esso ottenuta non risulta collosa nella lavorazione meccanica e se il cereale presenta le caratteristiche seguenti :

- indice di Zeleny superiore o uguale a 20 ;
- indice di caduta di Hagberg superiore o uguale a 220 secondi, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione);
- tasso di proteine superiore o uguale a 10,5 %.

B. oppure

- superiore o uguale a 145 ;
- indice di caduta di Hagberg superiore o uguale a 220 secondi, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione);
- tasso di proteine superiore o uguale a 10,5 %.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3979/86 DELLA COMMISSIONE**del 22 dicembre 1986****che proroga il controllo comunitario delle importazioni di garofani e rose recise originari di diversi paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, modificato con il regolamento (CEE) n. 1243/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di paesi a commercio di Stato ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni della Repubblica popolare cinese ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

previa consultazione nell'ambito del comitato previsto dall'articolo 5 degli ultimi tre regolamenti,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3353/75 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 66/86 ⁽⁶⁾, ha istituito, sino al 31 dicembre 1986,

un controllo comunitario delle importazioni di talune piante vive e di taluni prodotti della floricultura, originari di diversi paesi terzi;

considerando che, per quanto riguarda i garofani e le rose recise, le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 3353/75 restano valide per l'essenziale; che pertanto è opportuno prorogare il regime di controllo per tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3353/75 è modificato come qui di seguito:

la data del 31 dicembre 1986 è sostituita da quella del 31 dicembre 1987.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile a partire dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 330 del 24. 12. 1975, pag. 29.⁽⁶⁾ GU n. L 12 del 16. 1. 1986, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3980/86 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1986

che modifica e proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del suddetto regolamento,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione⁽³⁾, modificato e prorogato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1697/86⁽⁴⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi mediterranei firmatari di accordi che stabiliscono un regime preferenziale con la Comunità, ossia l'Egitto, la Turchia e Malta;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'introduzione di questo regime di sorveglianza e che è opportuno mantenerlo in vigore;

considerando che questo regime di sorveglianza non pregiudica l'applicazione delle misure di salvaguardia riguardanti i prodotti di cui al presente regolamento;

considerando che è opportuno estendere questo regime ad alcuni prodotti tessili originari della Turchia (categorie 18 e 78) e dell'Egitto (categorie 2, 4 e 20) a causa dell'evoluzione delle correnti di scambio;

considerando che questo regime di sorveglianza non pregiudica l'applicazione delle misure di transizione adottate nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nei confronti di alcuni paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2819/79 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 non pregiudicano l'applicazione delle misure di transizione adottate nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nei confronti di alcuni paesi terzi.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2819/79 è prorogato fino al 31 dicembre 1987.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 62.

Categoria N.	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1987)	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
6	61.01 B V d) 1 2 3 e) 1 2 3 61.02 B II e) 6 aa) bb) cc)	61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76 61.02-66, 68, 72	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia Malta
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) ee)	60.05-22, 23, 24, 25 61.02-78, 82, 85	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia Malta
8	61.03 A I II IV	61.03-11, 15, 18	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia Malta
9	55.08 62.02 B III a) 1	55.08-10, 30, 50, 80 62.02-71	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone	t	Turchia
12	60.03 B I a) b) II a) b) 2 III IV 60.04 B III a) 2 b) 60.06 B II	60.03-11, 18, 20, 29, 40, 80 60.04-33, 34 60.06-92	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, escluse quelle della categoria 70	1 000 paia	Turchia
13	60.04 B IV a) 2 b) 1 cc) 2 dd) c) 2 d) 1 cc) 2 cc)	60.04-36, 48, 56, 66, 75, 85	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia
18	61.01 B III 61.02 B III c) 61.03 B C 61.04 B	61.01-24, 25, 26 61.02-22, 23, 24 61.03-51, 55, 59, 81, 85, 89 61.04-11, 13, 18, 91, 93, 98	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia. Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia	t	Turchia
20	62.02 B I a) c)	62.02-12, 13, 19	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	t	Egitto Turchia

Categoria N.	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1987)	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
26	60.05 A II b) 4 cc) 11 22 33 44 61.02 B II e) 4 bb) cc) dd) ee)	60.05-46, 47, 48, 49 61.02-48, 52, 53, 54	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia
27	60.05 A II b) 4 dd) 61.02 B II e) 55 aa) bb) cc)	60.05-51, 52, 54, 58 61.02-57, 58, 62	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	1 000 pezzi	Turchia
29	61.02 B II e) 3 aa) bb) cc)	61.02-42, 43, 44	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1 000 pezzi	Turchia
32	ex 58.04	58.04-07, 11, 15, 18, 41, 43, 45, 61, 63, 67, 69, 71, 75, 77, 78	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone, ricci di tipo spugna e i nastri, galloni e simili, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	t	Turchia
39	62.02 B II a) c) III a) 2 c)	62.02-40, 42, 44, 46, 51, 59, 65, 72, 74, 77	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio di tipo spugna	t	Turchia
56	56.06 A	56.06-11, 15	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami) preparati per la vendita al minuto	t	Turchia
73	60.05 A II b) 3	60.05-16, 17, 19	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia
78	61.01 A I II b) B V g) 1 2 3 61.02 A II B I b) B II e) 9 aa) bb) ee)	61.01-03, 09, 93, 94, 97 61.02-04, 07, 93, 95, 97	Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	t	Turchia
83	60.05 A I b) A II a) b) 4 hh) 11 22 33 44 kk) 11	60.05-03, 04, 75, 76, 77, 78, 82	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75	t	Turchia

REGOLAMENTO (CEE) N. 3981/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1986

che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, n. 1782/80, n. 2295/82, n. 3652/85, n. 1769/86 e n. 1971/86 che modificano il regolamento (CEE) n. 1782/80 relativo ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, dell'Egitto e della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il parere del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 5 del regolamento suddetto,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 dell'11 dicembre 1979⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3980/86⁽⁴⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3044/79⁽⁵⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1782/80⁽⁶⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Egitto;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2295/82⁽⁷⁾, modificato da ultimo dai regolamenti (CEE) n. 1241/85⁽⁸⁾ n. 3652/85⁽⁹⁾, n. 1769/86⁽¹⁰⁾ e n. 1971/86⁽¹¹⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari della Turchia;

considerando che tali regolamenti cessano di aver vigore il 31 dicembre 1986;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'adozione dei predetti regolamenti e che è pertanto opportuno prorogarli per un periodo supplementare;

considerando che è opportuno precisare che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1782/80 si applicano ai filati di cotone (categoria 1) originari dell'Egitto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili stabilito con i regolamenti (CEE) n. 3044/79, n. 1782/80 n. 2295/82, n. 3652/85, n. 1769/86 e n. 1971/86, è prorogato sino al 31 dicembre 1987.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1782/80 è modificato come segue :

« 1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo :

Fatte salve le altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione, il documento d'importazione di cui all'articolo 2 di detto regolamento sarà rilasciato o vistato, per i prodotti che figurano nell'allegato I, soltanto dietro presentazione di un documento d'informazione d'esportazione conforme al modello che figura all'allegato II, rilasciato o vistato dalle autorità egiziane competenti (Cotton Textile Consolidation Fund).

2. L'allegato è sostituito dall'allegato che figura nel presente regolamento ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 245 del 20. 8. 1982, pag. 25.

⁽⁸⁾ GU n. L 129 del 15. 5. 1985, pag. 6.

⁽⁹⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 26.

⁽¹¹⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1986, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.

Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Categoria N.	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimex (1987)	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
1	55.05	55.05-13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 78, 81, 83, 85, 87	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	t	Egitto

COTTON TEXTILE CONSOLIDATION FUND — EGYPT

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No
	3 Quota year Année contingentaire		4 Category number Numéro de catégorie 01
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT LICENCE for Egyptian cotton yarn		
	LICENCE D'EXPORTATION pour les fils de coton égyptiens		
8 Place and date of shipment - Means of transport Lieu et date d'embarquement - Moyen de transport	6 Country of origin Pays d'origine		7 Country of destination Pays de destination
	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers - Number and kind of packages - DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros - Nombre et nature des colis - DÉSIGNATION DES MARCHANDISES		11 Quantity (¹) Quantité (¹)	12 FOB Value (²) Valeur fob (²)
		13 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY - VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the category shown in box No 4 by the provisions regulating trade in textile products with the European Economic Community. Je soussigné certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été imputées sur la limite quantitative fixée pour l'année indiquée dans la case 3 pour la catégorie désignée dans la case 4 dans le cadre des dispositions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté économique européenne.	
14 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)		At - À _____, on - le _____	
		(Signature)	(Stamp - Cachet)

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category where other than net weight — Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie si cette unité n'est pas le poids net.
 (²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3982/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1986

che istituisce una vigilanza comunitaria dei prodotti semilavorati di titanio originari dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, modificato con il regolamento (CEE) n. 1243/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato previsto nel summenzionato regolamento,

considerando che la situazione precaria dell'industria comunitaria della trasformazione del titanio, caratterizzata da un tasso di utilizzazione delle capacità di produzione inferiore al 50 % nel 1983-1985, deriva essenzialmente dalla diversità delle condizioni di accesso esistenti tra i mercati europei, da un lato, e quelli nord americano e giapponese, dall'altro;

considerando che qualsiasi soluzione volta a risanare gli scambi mondiali dei prodotti trasformati di titanio esige una migliore conoscenza della struttura tecnica di tali scambi ed, in particolare, caratteristiche specifiche dei prodotti immessi in libera pratica nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti semilavorati di titanio delle sottovoci ex

81.04 K II, corrispondenti al codice Nimexe 81.04.59, 61 e 63, originari dei paesi terzi, è soggetta a vigilanza comunitaria a posteriori secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, nonché dal presente regolamento.

2. Le comunicazioni degli Stati membri, di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, comportano le seguenti indicazioni:

- a) la descrizione tecnica dettagliata del prodotto, oltre all'indicazione della sottovoce Nimexe e del paese di origine, nonché del paese di provenienza;
- b) il quantitativo;
- c) il valore in dogana.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 288/82 è modificato in quanto vengono inserite, nella colonna « EUR », le posizioni della tariffa doganale comune e del codice Nimexe dei prodotti di cui all'articolo 1, seguiti dal segno (+).

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3983/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1986

che istituisce misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni in Spagna di urea originaria di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽²⁾ in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

previa consultazione in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Il 30 maggio 1986 le autorità spagnole hanno informato la Commissione del fatto che le importazioni di urea originaria dei paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82 erano aumentate e continuavano ad aumentare in quantitativi ed a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare grave pregiudizio all'industria spagnola interessata. In questa occasione le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di attuare misure di limitazione entro cinque giorni.
- (2) Previa consultazione, la Commissione ha concluso che gli elementi presentati non erano sufficienti per giustificare l'attuazione delle misure chieste ed ha deciso di aprire una procedura d'inchiesta comunitaria sull'andamento delle importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi di cui al regolamento (CEE) 288/82, nonché sulle condizioni di tali importazioni e sulla loro incidenza sulla produzione spagnola interessata.
- (3) Con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽³⁾ la Commissione ha annunciato l'apertura di tale procedura e ha avviato l'inchiesta.
- (4) La Commissione ha informato ufficialmente i paesi terzi esportatori notoriamente interessati, gli esportatori noti e i due produttori spagnoli interessati ed

ha offerto da tutte le parti la possibilità di rendere noto per iscritto il loro punto di vista ed eventualmente di chiedere di essere intese.

- (5) I produttori interessati, nonché numerosi importatori si sono avvalsi dell'opportunità di rendere nota per iscritto la loro opinione, in particolare rispondendo ai questionari loro inviati. Alcuni produttori ed importatori hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione.

- (6) Oltre alle relazioni presentate dai produttori e dagli importatori suddetti la Commissione ha ricevuto osservazioni scritte da parte degli utilizzatori spagnoli del prodotto in questione, alcuni dei quali sono stati intesi: imprese produttrici di concimi complessi, produttori di colle e resine ureiche, nonché la Confederazione nazionale degli agricoltori. Il comitato « Mercato comune dell'industria dei concimi azotati e fosfatici » ha inoltre presentato alla Commissione osservazioni scritte.

- (7) Nel corso dell'inchiesta, con lettera del 22 luglio 1986, completata da lettere pervenute in data 1° e 4 agosto 1986, le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di adottare misure immediate nei confronti delle importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82.

- (8) La domanda era accompagnata da elementi di prova relativi all'andamento delle importazioni del prodotto in questione, all'evoluzione prevista per il futuro, alle condizioni in cui le importazioni venivano effettuate ed alla loro incidenza sulla produzione spagnola interessata.

- (9) Avendo constatato che i dati forniti dalle autorità spagnole erano in gran parte confermati dai risultati preliminari dell'inchiesta in corso, la Commissione, previa consultazione, ha deciso che in attesa di effettuare, alla luce di tutti i fattori pertinenti, una valutazione globale della situazione in base ai risultati definitivi dell'inchiesta in corso, data la situazione critica in cui si trovava l'industria spagnola era necessario limitare a 15 000 t, sino al 31 ottobre 1986, le importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82. A tal fine è stato adottato il regolamento (CEE) n. 2565/85 del 12 agosto 1985⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. C 154 del 20. 6. 1986, pag. 2.⁽⁴⁾ GU n. L 229 del 15. 8. 1986, pag. 8.

(10) La Commissione ha informato ufficialmente i paesi produttori ed esportatori effettivamente o potenzialmente interessati offrendo loro, ove necessario, la possibilità di avviare consultazioni. Nessuno di questi paesi si è avvalso di tale possibilità.

(11) Durante l'inchiesta la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. A tal fine i servizi della Commissione hanno effettuato inchieste presso le società o le associazioni seguenti:

A. Produttori spagnoli di urea:

- Empresa nacional de fertilantes, sa (ENFERSA), Madrid;
- Union Explosivos Rio Tinto, sa (ERT), Madrid.

B. Industrie di trasformazione e/o importatori:

1. Produttori di concimi complessi:

- Cros, sa (Madrid);
- Association de pequenas y medianas Empresas espanolas fabricantes de fertilizantes (Carillo sa, Industrias y abonos de Navarra sa, Mirat sa), in forma abbreviata Fertipyme (Madrid);

2. Produttori di colle e resine ureiche:

- Aicar, sa (Madrid);
- Derivados forestales, sa (Madrid);
- Formol y derivados, sa (Madrid);

3. Importatori/distributori:

- Agrox sa (Madrid).

C. Altri utilizzatori:

Confederación nacional de agricultores y ganaderos.

(12) Il 31 ottobre 1986, la Commissione, non avendo potuto chiudere l'inchiesta, poichè quest'ultima si è rivelata più complessa di quanto previsto inizialmente, ha deciso di prorogare la validità delle misure provvisorie sino al 30 novembre 1986 e di aumentare da 15 000 t a 20 000 t il contingente di esportazione di urea originaria dei paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82, a tal fine la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 3339/86⁽¹⁾. Con regolamento (CEE) n. 3674/86 del 1° dicembre 1986⁽²⁾, è stato deciso di prorogare la validità di queste misure fino al 31 dicembre 1986 e di portare il contingente di 20 000 t a 25 000 t.

(13) La Commissione ha informato ufficialmente i paesi produttori effettivamente o potenzialmente interessati.

B. IMPORTAZIONI IN QUESTIONE

(14) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è l'urea avente un tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro alla stato secco.

(15) Il prodotto in questione rientra nella voce 31.02 B della tariffa doganale comune, corrispondente del codice Nimex 31.02.15.

(16) L'inchiesta riguarda le importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82, vale a dire di tutti i paesi ad esclusione degli altri Stati membri e dei paesi terzi di cui ai regolamenti (CEE) n. 1765/82⁽³⁾ e 1766/82⁽⁴⁾.

C. ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI

(17) Dai dati disponibili risulta che il volume delle importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82 è aumentato in misura rilevante nel corso del 1986, tanto in termini assoluti quanto rispetto alla produzione e al consumo nel paese importatore.

1. Aumento in termini assoluti

(18) Dalle statistiche ufficiali si rileva che nel primo semestre del 1986 le importazioni originarie di paesi terzi in termini assoluti ammontavano a 39 953 t, mentre nel periodo 1982-1985 tali importazioni non superavano in media 0,15 t.

Alla fine dei mesi di luglio e agosto 1986 le importazioni ammontavano rispettivamente a 62 523 t e a 101 194 t. Dall'esame dei dati mensili risulta inoltre che nei mesi di giugno, luglio e agosto dell'anno in corso si è verificato un brusco aumento, da 4 906 t alla fine di maggio a 101 194 t alla fine di agosto.

2. Incremento rispetto al consumo interno

(19) Rispetto al consumo interno annuo, stimato a 591 000 t circa, la quota di mercato delle importazioni in questione è aumentata in misura significativa, passando da 0 % alla fine del 1985 a 6,76 % alla fine di giugno 1986, aumentando ancora rispettivamente a 10,49 % e a 17,12 % nei due mesi successivi⁽⁵⁾.

⁽³⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.

⁽⁵⁾ Vedi paragrafo 44 per quanto riguarda l'andamento della quota di mercato dei prodotti originari di altri paesi.

⁽¹⁾ GU n. L 306 dell'1. 11. 86, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 21.

D. CONDIZIONI IN CUI VENGONO EFFETTUATE
LE IMPORTAZIONI

- (20) Quanto alle condizioni in cui le importazioni originarie dei paesi terzi sono state effettuate, dai dati raccolti risulta che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 1° agosto 1986, il prezzo medio del prodotto importato era di 12,76 Pta/kg.
- (21) L'analisi dei dati mensili mette inoltre in evidenza nel periodo suddetto che i prezzi all'importazione sono diminuiti progressivamente, passando da una media di 16,03 Pta/kg alla fine di marzo 1986 a 15,96 Pta/kg alla fine di maggio, a 13,39 Pta/kg alla fine di giugno, a 12,62 Pta/kg alla fine di luglio, per scendere infine ad 11,86 Pta/kg alla fine di agosto.
- (22) Dal confronto tra i prezzi dell'urea importata dai paesi terzi durante il periodo suddetto e il prezzo medio netto franco fabbrica dell'urea prodotto in Spagna, applicato nel 1985 dai produttori spagnoli interessati, emergono divergenze significative, in quanto i prezzi all'importazione sono inferiori a quelli dei prodotti spagnoli di un margine compreso tra 51 % e 64 %.
- (23) È stato inoltre accertato che i prezzi medi delle importazioni originarie dei paesi terzi effettuate nel periodo in esame erano nettamente inferiori ai prezzi di costo dei due produttori interessati, di un margine compreso tra 26 % e 49 %.

D. INCIDENZA DELLE IMPORTAZIONI SULLA
PRODUZIONE SPAGNOLA

1. Produzione spagnola interessata

- (24) Al momento dell'apertura dell'inchiesta in Spagna operavano soltanto due imprese produttrici di urea: la società Empresa nacional de fertilizantes sa, sotto il diretto controllo dello Stato, nonché la società Union explosivos Rio Tinto sa, controllata da privati.
- (25) Fino al 29 marzo 1986, l'industria spagnola comprendeva un terzo produttore, la società Cros, avente una capacità di produzione nominale annua di 100 000 t circa. L'urea prodotta da questa società, per un quantitativo annuo di 63 000 t, veniva utilizzata per la fabbricazione di concimi complessi commercializzati sul mercato spagnolo. La società Cros, la cui redditività economica era stata giudicata insufficiente, era stata invitata dalle autorità spagnole a chiudere in data 30 giugno 1986 l'impianto produttivo situato a Malaga. Il 29 marzo

1986 la società decideva anticipatamente e spontaneamente di chiudere lo stabilimento in questione, ritenendo economicamente più vantaggioso importare l'urea piuttosto che continuare a produrla in perdita.

- (26) Gli impianti di produzione delle due società spagnole si trovano rispettivamente a Puertollano (Castiglia-La Mancia), Cartagena (Murcia), e Huelva (Andalusia), località situate in zone particolarmente sfavorite e caratterizzate da un livello di sviluppo economico nettamente inferiore a quello delle altre regioni del paese.
- (27) È opportuno rilevare che le due imprese in questione operano nel settore dei concimi, il quale è attualmente oggetto di un piano di riconversione nazionale i cui obiettivi fondamentali sono il miglioramento della redditività delle imprese, nonché il mantenimento, per regioni strategiche, di una produzione di concimi spagnola sufficiente per soddisfare la domanda interna.
- (28) Per quanto riguarda le due imprese produttrici di urea, che sinora hanno beneficiato di notevoli sussidi per la fabbricazione dell'ammoniaca, da esse utilizzata come materia prima, il piano di riconversione implica l'ammodernamento degli impianti produttivi al fine di migliorare la redditività.
- (29) Nel bilancio generale dello Stato è stato stanziato un importo pari a 8 234 milioni di Pta per finanziare l'attrezzatura che permetterà di produrre ammoniaca utilizzando gas naturale invece di nafta.
- (30) L'Enagas si è impegnato a portare a termine, al più tardi entro il 1° gennaio 1988, i lavori di costruzione dei terminali destinati a fornire il gas naturale alle unità di produzione delle due imprese situate a Huelva e a Cartagena.
- (31) L'incidenza delle importazioni in Spagna, effettuate alle condizioni precedentemente illustrate, è stata quindi valutata rispetto ai due produttori ancora presenti sul mercato spagnolo.
- (32) La Commissione ha ritenuto opportuno illustrare in primo luogo la situazione delle due imprese in data 31 dicembre 1985 ed in seguito esaminare in che misura la loro situazione era mutata nel 1986, per determinare infine se tale evoluzione rivelava l'esistenza di un pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio e se quest'ultimo era provocato dalle importazioni di urea originaria dei paesi terzi interessati.

2. Situazione dei due produttori spagnoli al 31 dicembre 1983

- (33) Alla fine del 1985 la capacità nominale di produzione delle due imprese interessate era pari a 550 000 t, valore identico a quello registrato nel periodo 1982-1984 e corrispondente ad una capacità mensile nominale di 50 000 tonnellate circa.
- (34) Alla fine del 1985, le due società avevano prodotto complessivamente 475 522 t di urea, con un tasso nominale di sfruttamento delle capacità di 86,46 %. Alla stessa data il livello delle scorte alla fabbrica era di 37 957 t.
- (35) Alla fine del 1985 il fatturato netto sul mercato spagnolo delle due società per il prodotto in questione ammontava a 14 175 milioni di Pta, corrispondente alla vendita di 431 957 t circa di urea.
- (36) Il prezzo di vendita medio, netto franco fabbrica e dedotte tutte le commissioni, applicato durante il 1985 dalle due società sul mercato interno era rispettivamente di 32 487 e 33 467 Pta/t, mentre il prezzo di costo corrispondeva rispettivamente a 28 335 Pta/t ed a 28 159 Pta/t.
- (37) Il personale delle due società era di 9 812 persone; di cui 4 764 occupate nel settore dei concimi e 595 direttamente addette alla produzione di urea.

3. Andamento registrato nel corso del 1986

- (38) Dai dati di cui la Commissione dispone risulta che al termine dei mesi di giugno, luglio e agosto 1986 la produzione dell'industria spagnola ammontava rispettivamente a 244 316 t, 266 112 t e 280 056 t, mentre nei mesi corrispondenti del 1985 la produzione era pari a 260 118 t, 284 756 t e 319 355 t. Dalle cifre suddette emerge che a fine giugno, luglio e agosto 1986 il livello di produzione dell'industria spagnola è diminuito rispettivamente di 6,07 %, 6,55 % e 12,31 %. In questo periodo uno dei due produttori interessati è stato costretto a chiudere i propri impianti produttivi e a sospendere provvisoriamente dal lavoro tutto il suo personale, vale a dire 670 persone.
- (39) Parallelamente il tasso di sfruttamento delle capacità produttive è sceso da 86,46 % alla fine del 1985 a 80,90 %, 75,39 % e 69,49 % alla fine di giugno, luglio e agosto 1986, mentre nei mesi corrispondenti del 1985 il tasso di sfruttamento era pari a 86,13 %, 80,67 % e 79,24 %.
- (40) Le vendite complessive dei produttori spagnoli alla fine di giugno, luglio e agosto 1986 erano rispettivamente di 193 735 t, 214 489 t e 223 779 t,

mentre nei mesi corrispondenti del 1985 le vendite ammontavano a 233 466 t, 249 258 t e 258 216 t. Si è quindi verificata una flessione pari a 13,34 %. La quota di mercato dei produttori spagnoli, corrispondente a 95 % nel 1985, alla fine di agosto 1986 è scesa a 51 % circa.

- (41) Nel 1985 il prezzo di vendita medio ponderato, netto franco fabbrica, applicato dai produttori interessati era di 32 867 Pta/t, mentre nel primo semestre del 1986 lo stesso prezzo è sceso a 29 241 Pta/t, con una flessione di 11,03 %. Alla fine di luglio e di agosto 1986, la flessione si è ancora accentuata, dato che i prezzi medi erano soltanto di 28 841 Pta/t e 28 618 Pta/t, con un calo di 13 % rispetto alla quotazione ottenuta nel 1985.
- (42) Benché i produttori interessati non siano stati in grado di fornire dati precisi in merito ai profitti e alle perdite, nonché al rendimento degli investimenti per il 1986, dai dati sul volume e sui prezzi realizzati nel periodo in questione risulta che la loro situazione si è aggravata rispetto al periodo corrispondente del 1985. Al 31 agosto 1986, la perdita di utili netti dei due produttori interessati, in considerazione dei due parametri suddetti, può essere valutata almeno a 165 605 779 Pta.

4. Esistenza di pregiudizio e rapporto di causalità

a) Esistenza di pregiudizio

- (43) Dagli elementi precedentemente citati risulta chiaramente che nel 1986 l'industria spagnola, avendo registrato una rilevante flessione in termini di produzione, tasso di sfruttamento delle capacità, volume di vendite, fatturato e prezzi ottenuti, ha subito un pregiudizio, che avrebbe potuto essere ancora maggiore qualora i due produttori interessati non avessero beneficiato della chiusura dell'impianto produttivo di urea della società Cros, avvenuta il 29 marzo 1986.

b) Rapporto di causalità rispetto alle importazioni originarie dei paesi terzi interessati

- (44) Secondo gli elementi raccolti dalla Commissione in merito all'andamento (sino al 31 agosto 1986) delle importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi esclusi dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 288/82 (importazioni originarie di altri Stati membri: 92 481 t al prezzo medio di 18,04 Pta/kg; importazioni originarie dei paesi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/82: 22 205 t al prezzo medio di 16,54 Pta/kg), non è possibile affermare che il pregiudizio subito dall'industria spagnola sia esclusivamente attribuibile alle importazioni originarie dei paesi suddetti (101 194 t al prezzo medio di 12,76 Pta/kg).

(45) Tuttavia, anche se non costituiscono l'unica causa del pregiudizio subito dall'industria spagnola nei primi otto mesi del 1986, tali importazioni vi hanno contribuito in misura significativa poiché, aumentando progressivamente in volume, hanno provocato la riduzione della quota di mercato dei produttori spagnoli, costringendo questi ultimi a comprimere i loro prezzi di vendita.

(46) Indipendentemente dall'incidenza esercitata dalle importazioni originarie di altri Stati membri e dai paesi dell'Europa orientale, appare opportuno concludere che le importazioni originarie dei paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82 hanno incontestabilmente provocato pregiudizio all'industria comunitaria interessata.

5. Minaccia di grave pregiudizio

(47) In base ai dati relativi alle importazioni di urea originaria dei paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82, effettuate nei primi otto mesi dell'anno in corso, ed in particolare prendendo in considerazione il tasso d'incremento e il livello dei prezzi di tali importazioni rispetto ai prezzi di vendita netti dei produttori spagnoli, è possibile affermare che le importazioni in questione, nonostante la sensibile riduzione (22 % circa) del prezzo di costo dei produttori spagnoli dovuta al calo del prezzo della nafta e dell'olio pesante a decorrere dall'inizio del mese di agosto 1986, rappresentano una minaccia di grave pregiudizio per l'industria spagnola in questione.

(48) A questo proposito è opportuno mettere in evidenza che la situazione sul piano mondiale è caratterizzata dall'eccedenza delle capacità produttive, nonché dalla scomparsa di alcuni mercati tradizionali (India, Cina, Iran e paesi dell'Estremo Oriente) e del calo del dollaro, moneta generalmente impiegata nella fatturazione delle importazioni.

(49) In considerazione del potere di attrazione del mercato spagnolo, dovuto ai prezzi elevati e alla riduzione dei dazi doganali in seguito all'adesione alla Comunità, si può prevedere un nuovo incremento delle importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi terzi, qualora non venisse adottata alcuna misura di salvaguardia commerciale nei confronti delle importazioni dei paesi di cui al regolamento (CEE) n. 288/82.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(50) Dopo aver accertato che nel periodo in esame sono state effettuate importazioni in Spagna di urea originaria dei paesi di cui al regolamento (CEE) n.

288/82 in quantitativi talmente accresciuti ed a condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare un grave pregiudizio all'industria spagnola, occorre stabilire se la salvaguardia degli interessi comunitari renda necessarie misure di protezione regionale a favore dell'industria spagnola interessata.

(51) La gravità della situazione sopra illustrata ha indotto la Commissione a concludere che era opportuno adottare, a favore della produzione spagnola di urea, alcune misure di salvaguardia regionale, limitate nel tempo, nei confronti delle importazioni di urea originaria dei paesi terzi ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 288/82, compresi quelli legati alla Comunità da un accordo che stabilisce un regime di libero scambio.

(52) In proposito, la Commissione ha notato, senza pregiudizio all'esame intrapreso a titolo delle disposizioni vigenti in materia di aiuti, che la realizzazione del piano spagnolo di riconversione nel settore dei concimi adottato nel 1985 permetterà, in base ai dati forniti dalle autorità spagnole, di rendere, nell'interesse comunitario tale industria più competitiva ed atta a funzionare senza sovvenzioni alla scadenza del piano, pur salvaguardando un certo livello d'impiego nelle regioni particolarmente svantaggiate.

(53) Tuttavia, nell'interesse della Comunità, è opportuno vigilare affinché le misure che occorre adottare non minaccino la redditività delle industrie trasformatrici stabilite in Spagna né l'occupazione che esse rappresentano. L'apertura di un contingente di 50 000 t, specificamente destinato a soddisfare il fabbisogno di materie prime delle imprese produttrici di colle e resine ureiche, nonché di concimi complessi, dovrebbe, data la possibilità di favorire importazioni provenienti dagli altri Stati membri, consentire in linea di principio la realizzazione di questo obiettivo, garantendo allo stesso tempo all'industria spagnola una protezione sino al 31 dicembre 1987, data in cui la modernizzazione dei suoi impianti dovrà essere stata portata a termine. L'apertura del mercato spagnolo, dopo l'adesione della Spagna alla Comunità, ai concimi diversi dall'urea, originari degli altri Stati membri e dei paesi terzi, ha consentito e dovrà in linea di principio continuare a consentire agli altri operatori economici spagnoli, siano essi agricoltori o distributori/rivenditori di concimi, di migliorare la propria posizione. La loro situazione, oggettivamente distinta da quella delle industrie trasformatrici, non giustifica l'adozione a loro vantaggio di una misura simile a quella prevista per dette industrie.

- (54) L'interesse della Comunità, in quanto partner commerciale, esige che l'apertura di questo contingente giovi in primo luogo alle importazioni di urea originaria dei paesi legati alla Comunità da un regime di libero scambio o che siano parti contraenti del GATT; le eccedenze possono essere ripartite tra i paesi ai quali si applica il regolamento (CEE) n. 288/82, ma che non appartengono a nessuna delle due categorie suddette.
- (55) Infine, dato che le misure adottate a norma del presente regolamento non fanno che confermare il regime di ricerca della liberalizzazione risultante dalle misure provvisorie istituite con il regolamento (CEE) n. 2565/86, del 12 agosto 1986, modificato dai regolamenti (CEE) n. 3339/86 e (CEE) n. 3674/86, non è opportuno prevedere nuovamente esenzioni per i contratti in corso e per le merci in via di spedizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni in Spagna di urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco, di cui alla voce 31.02 B della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 31.02.15, sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità spagnole.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono applicabili alle importazioni originarie dei paesi terzi cui si applica il

regolamento (CEE) n. 288/82, compresi quelli legati alla Comunità da un accordo che stabilisce un regime di libero scambio.

3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 sono rilasciate dalle autorità spagnole per un contingente totale di 50 000 t, destinato esclusivamente ad approvvigionare in materie prime l'industria produttrice di colle e resine ureiche, nonché quella produttrice di concimi complessi.

4. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 sono rilasciate in primo luogo per le importazioni del prodotto originario dei paesi legati alla Comunità da un accordo che stabilisce un regime di libero scambio o che sono parti contraenti del GATT; il contingente in eccedenza viene ripartito tra i paesi che non appartengono a nessuna di dette categorie.

Articolo 2

La procedura comunitaria d'inchiesta relativa alle importazioni in Spagna di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è chiusa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Fatta salva un'eventuale revisione a norma dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 288/82, esso è applicabile fino al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1986.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3984/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986

che deroga al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto concerne il rilascio dei titoli d'importazione nell'ambito di regimi speciali nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾ in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che taluni regimi speciali d'importazione di prodotti del settore delle carni bovine, di cui agli articoli da 9 a 11 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3815/85⁽⁴⁾, non sono stati ancora decisi dal Consiglio per il 1987; che è pertanto necessario derogare al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto attiene ai termini di presentazione delle domande e di rilascio dei titoli nel quadro dei regimi speciali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80:

- non possono essere presentate domande di titoli in base ai regimi speciali d'importazione di cui agli articoli da 9 a 11 del regolamento (CEE) n. 2377/80;
- le comunicazioni previste dal paragrafo 4 del suddetto articolo 15 non vengono effettuate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3985/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1986

che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3927/86 e (CEE) n. 3928/86 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3928/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1987) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3927/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni di bufalo congelate di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune (1987) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 3928/86 e (CEE) n. 3927/86 è stato aperto un contingente di carni bovine d'alta qualità e un contingente di carni di bufalo; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali regimi;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3815/85 ⁽⁴⁾, tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti del settore delle carni bovine sono sottoposte alla presentazione di un certificato; che per le carni importate, nell'ambito del presente regolamento, da paesi terzi che non hanno sottoscritto un accordo di autolimitazione, questo certificato deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3928/86 è ripartito come segue:

a) 12 500 tonnellate di carni refrigerate disossate di cui alla sottovoce 02.01 A II a) 4 bb) della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "Special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

b) 5 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui alle sottovoci 02.01 A II a) 4 e 02.01 A II b) 4 della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente:

« Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EEC" ».

c) 2 300 tonnellate di carni disossate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) 4 bb) e 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

d) 10 000 tonnellate, in peso del prodotto, di carni di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, conformi alla definizione seguente:

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

« Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini d'età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione.

Le carni classificate in A 2, A 3 ed A 4, secondo le norme del ministero dell'agricoltura del Canada, corrispondono a tale definizione ».

2. Il contingente tariffario di carni di bufalo congelate, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3927/86 viene gestito conformemente al disposto del presente regolamento.

Articolo 2

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1 è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità, nonché, per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), il certificato d'importazione menzionato all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m² e di colore bianco.

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 1, paragrafo 1, e applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

4. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina, oppure a mano in stampatello.

5. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

Articolo 3

1. Il certificato di autenticità è valido tre mesi a decorrere dalla data di rilascio. L'originale del certificato di

autenticità, corredato di una copia, deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto cui si riferisce.

Tuttavia il certificato non può essere presentato dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato rilasciato.

2. La copia del certificato di autenticità, indicata al paragrafo 1, è inviata dalle autorità doganali dello stato membro in cui il prodotto è messo in libera pratica alle autorità designate da questo Stato membro per effettuare la comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 4

1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I e alle precisazioni di cui all'allegato II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

Articolo 5

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono:

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
- c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a), o un organismo emittente non assolva uno degli obblighi assunti, l'elenco dell'allegato II viene riveduto.

Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i quantitativi messi in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, ripartiti per paese d'origine e per sottovoce tariffaria.

2. Ai fini del presente regolamento per «decade» s'intende il periodo compreso:

- tra il primo e il decimo giorno di ogni mese,
- tra l'undicesimo e il ventesimo giorno di ogni mese,
- tra il ventunesimo e l'ultimo giorno di ogni mese.

Articolo 7

La presentazione delle domande di titoli e il rilascio dei titoli d'importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), hanno luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

Articolo 8

In tutti gli atti comunitari i richiami al regolamento (CEE) n. 263/81 della Commissione ⁽¹⁾ o ai suoi articoli sono da intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 27 del 31. 1. 1981, pag. 52.

ALLEGATO I

1. Esportatore	2. Certificato n.	ORIGINALE	
4. Destinatario	3. Organismo emittente		
6. Mezzo di trasporto	5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE		
7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci		8. Peso lordo (kg)	9. Peso netto (kg)
10. Peso netto (in lettere)			
<p>11. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</p> <p>Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo:</p> <p>a) per carni bovine di alta qualità (1),</p> <p>b) per carni di bufalo (1).</p> <p style="text-align: center;">Luogo: _____ Data: _____</p> <p style="text-align: center;">Firma e timbro (o emblema stampato)</p>			

(1) Compilare la dicitura in copie

DEFINIZIONE

**Carni di alta qualità originarie di
(definizione applicabile)**

Carni di bufalo originarie dell'Australia

*ALLEGATO II***ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE
CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ**

- JUNTA NACIONAL DE CARNES :
per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).
 - AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION :
per le carni originarie dell'Australia :
 - a) conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
 - b) di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
 - INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC) :
per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).
 - FOOD SAFETY AND QUALITY SERVICE (FSQS) OF UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)
per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).
 - FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH — AGRICULTURE CANADA / DIRECTION GÉNÉRALE PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS — AGRICULTURE CANADA
per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 3986/86 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1986****relativo al quantitativo di carni bovine di qualità pregiata degli Stati Uniti d'America e del Canada che può essere importato nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3985/86 per il 1987**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3928/86 del Consiglio, del 15 dicembre 1986, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1986) (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3985/86 della Commissione, del 23 dicembre 1986, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3927/86 e (CEE) n. 3928/86 (2) nel settore delle carni bovine, stabilisce, all'articolo 7, che la presentazione delle domande di titoli ed il rilascio dei titoli d'importazione per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento hanno luogo in conformità degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3815/85 (4);

considerando che è opportuno indicare il quantitativo per il quale possono essere presentate domande di titoli alle suddette condizioni;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Durante i dieci primi giorni del mese di gennaio 1987 ed in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80 possono essere presentate domande di titoli per un quantitativo globale di 10 000 t di carni bovine originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 2.

(2) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3987/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2409/86 relativo alla vendita di burro all'intervento destinato ad essere incorporato negli alimenti composti per animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le regole generali relative alle misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2409/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3361/86⁽⁴⁾, subordina il trasporto della premiscela ottenuta a partire dal burro all'osservanza di determinate condizioni; che queste condizioni non sono richieste per il trasporto della premiscela ottenuta a partire dal burro concentrato; che in entrambi i casi la cauzione è svincolata solo a partire dal momento in cui la premiscela sia stata incorporata negli alimenti composti per animali; che si rivela quindi opportuno riservare lo stesso trattamento al trasporto della premiscela ottenuta a partire dal burro e di quella ottenuta a partire dal burro concentrato;

considerando che occorre rettificare un errore materiale figurante nel testo dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma;

considerando che l'articolo 15 bis del regolamento (CEE) n. 2409/86 stabilisce, fra le condizioni attinenti alla denaturazione del burro, le proporzioni massime di incorporazione di tale burro per il raggiungimento di un tenore minimo di acido grasso libero tale da garantire il carattere irreversibile della denaturazione; che pur mantenendo invariato il suddetto tenore minimo sembra opportuno aumentare la proporzione relativa al burro da sottoporre alla denaturazione, per rendere più efficace questo provvedimento di smercio;

considerando che si è rivelato necessario, in sede di controllo, precisare che il tenore in acido grasso libero del prodotto finito dev'essere stabilito in funzione dei quantitativi fabbricati a partire dalla totalità del burro acquistato;

considerando che l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2409/86 stabilisce il termine della presa in consegna del burro in 24 giorni a decorrere dal giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; che l'esperienza acquisita dopo le prime gare dimostra che è opportuno portare tale termine a 36 giorni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 8, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Se le operazioni di trasformazione del burro in burro concentrato da un lato e di incorporazione del burro concentrato, puro o in forma di miscela di materie grasse, negli alimenti composti per animali o in una premiscela destinata alla produzione di tali alimenti d'altro lato non sono effettuate nello stesso luogo, il burro concentrato deve essere trasportato in serbatoi o contenitori sigillati dalle autorità competenti su cui figurano, in lettere di almeno 5 cm, una o più delle seguenti diciture:

— Mantequilla concentrada o mezcla de materias grasas, destinada exclusivamente a la incorporación en los piensos compuestos para animales — Reglamento (CEE) n° 2409/86.

— Koncentreret smør eller fedtblanding bestemt udelukkende til iblanding i foderblandinger — forordning (EØF) nr. 2409/86.

— Butterfett, Fettmischung ausschließlich zur Beimengung in Mischfutter — Verordnung (EWG) Nr. 2409/86.

— Συμπυκνωμένο βούτυρο ή μείγμα λιπαρών ουσιών που προορίζεται αποκλειστικά για ενσωμάτωση στις σύνθετες ζωοτροφές — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2409/86.

— Concentrated butter or mixture of fatty substances intended exclusively for incorporation in compound feedingstuffs — Regulation (EEC) No 2409/86.

— Beurre concentré ou mélange de matières grasses, destiné exclusivement à l'incorporation dans les aliments composés pour animaux — règlement (CEE) n° 2409/86.

— Burro concentrato o miscela di materie grasse, destinato esclusivamente all'incorporazione negli alimenti composti per animali — regolamento (CEE) n. 2409/86.

— Boterconcentraat of mengsel van oliën en vetten uitsluitend bestemd voor bijmenging in mengvoeder — Verordening (EEG) nr. 2409/86.

— Manteiga concentrada ou mistura de matérias gordas, destinada exclusivamente à incorporação nos alimentos compostos para animais — Regulamento (CEE) n° 2409/86.

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 99.

Qualora al burro concentrato siano addizionati prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, non è necessario che i serbatoi e i contenitori siano sigillati ».

2) All'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, i termini « articolo 4, paragrafo 4 » sono sostituiti dai termini « articolo 4, paragrafo 2 ».

3) All'articolo 15 bis :

— al paragrafo 1, lettera b), i termini « un peso pari almeno al doppio del quantitativo » sono sostituiti dai termini « un peso uguale al quantitativo » ;

— il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

« 4. Lo Stato membro nel cui territorio ha luogo la denaturazione provvede, in base a modalità da esso stabilite, a un controllo in loco per accertare

che l'intero quantitativo di burro acquistato sia sottoposto a denaturazione. Il controllo comprende altresì un'analisi per sondaggio, in funzione dei quantitativi fabbricati, della fase grassa alla fine del processo. Da quest'esame deve risultare che il prodotto finito è di colore brunastro scuro e contiene 8 % almeno di acido grasso libero espresso in acido oleico ».

4) All'articolo 24, paragrafo 2, i termini « 24 giorni » sono sostituiti dai termini « 36 giorni ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai quantitativi di burro aggiudicati o venduti a decorrere dal 12 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3988/86 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1986****che sospende per la campagna 1987 i dazi applicabili ai prodotti freschi della pesca originari del Marocco e provenienti da imprese comuni di pesca costituite tra persone fisiche o giuridiche del Portogallo e del Marocco, all'atto del loro sbarco diretto in Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 355,

considerando che l'articolo 355 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede la soppressione, al più tardi il 31 dicembre 1992, delle esenzioni, delle sospensioni o dei contingenti tariffari concessi dal Portogallo per i prodotti freschi della pesca originari del Marocco e provenienti da imprese comuni di pesca costituite tra persone fisiche o giuridiche del Portogallo e del Marocco all'atto del loro sbarco diretto in Portogallo;

considerando che il regime attualmente applicato dal Portogallo a tali prodotti può essere mantenuto in via transitoria;

considerando che per il 1987 occorre procedere ad una sospensione dei dazi applicabili agli stessi prodotti;

considerando che è opportuno istituire un sistema d'informazione della Commissione, in modo che essa possa seguire la gestione del regime di sospensione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987, i dazi doganali applicabili ai prodotti della pesca di cui all'articolo 355 dell'atto di adesione, sbarcati direttamente in Portogallo, sono sospesi integralmente.

Articolo 2

Ogni trimestre il Portogallo comunica alla Commissione, al più tardi entro 15 giorni dalla fine del trimestre stesso, i quantitativi e le specie effettivamente importati nel quadro del regime di sospensione.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3989/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1986

relativo all'apertura, per la campagna 1987, di contingenti tariffari per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 168,

considerando che l'articolo 168 dell'atto di adesione ha previsto un regime di graduale soppressione delle esenzioni, delle sospensioni o dei contingenti tariffari concessi dalla Spagna per i prodotti della pesca provenienti da imprese comuni costituite tra persone fisiche o giuridiche spagnole e di altri paesi;

considerando che, in corrispondenza di questa graduale soppressione, è opportuno disporre l'apertura annua di contingenti, ripartiti per voce o sottovoce tariffaria, nei limiti dei quantitativi globali fissati dall'atto di adesione;

considerando che, nell'ambito di detti quantitativi globali, la ripartizione dei contingenti per voce o sottovoce tariffaria si effettua, sul piano percentuale, secondo la ripartizione applicata nel 1983;

considerando che occorre istituire un sistema d'informazione della Commissione, in modo che essa possa seguire la gestione del regime di contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1987 sono aperti, alle condizioni precisate all'articolo 168 dell'atto di

adesione e secondo le modalità stabilite in allegato, contingenti tariffari applicabili alla Spagna nel settore dei prodotti della pesca.

2. Il dazio doganale applicabile è sospeso integralmente per ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1, nei limiti dei singoli contingenti tariffari indicati in allegato.

Articolo 2

La ripartizione dei quantitativi di cui all'articolo 1 che, se del caso, può essere oggetto di un frazionamento su una base semestrale, fra le imprese di cui all'allegato XII dell'atto di adesione, è effettuata dalle autorità spagnole competenti.

Articolo 3

Ogni trimestre la Spagna comunica alla Commissione, entro un massimo di 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, i quantitativi effettivamente importati nel quadro del regime di contingenti in questione. La Commissione può chiedere ad ogni momento la situazione dell'utilizzazione dei contingenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

ALLEGATO

(in tonnellate)

Prodotti, voce e sottovoce	Designazione delle merci	Quantità autorizzate a dazio nullo
03.01 B I t) 2	Naselli congelati	17 755
03.01 B II b) 1, 2, 6, 8, 9 ex 03.01 B II b) 14	Filetti congelati	3 460
ex 03.02 A I b)	Merluzzi, salati, non secchi	1 570
ex 03.01 B I c)	Tonni congelati	1 570
ex 03.01 A I b) ex 03.01 B I ex 03.01 C	Prodotti della pesca vari congelati	4 465
ex 03.01 B I	Pesci vari freschi	12 460
ex 03.03 B IV a) 1 cc)	Calamari (<i>Illex</i>) congelati	7 810
ex 03.03 B IV a) ex 03.03 B IV b)	Molluschi freschi e congelati	6 790
ex 03.03 A I ex 03.03 A III b) ex 03.03 A IV c) ex 03.03 A V a) 1	Crostacei congelati	6 480
ex 03.03 A I 03.03 A II a) ex 03.03 A III b) 03.03 A V a) 2	Crostacei vivi e freschi	625
Totale :		62 985

REGOLAMENTO (CEE) N. 3990/86 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1986****relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione di taluni importi compensativi monetari nel Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3156/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo a misure transitorie concernenti l'applicazione degli importi compensativi monetari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3156/85 ha definito un quadro per misure che sono destinate ad evitare i traffici artificiali che rischiano di verificarsi in occasione di mutamenti degli importi compensativi monetari ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3923/86 del Consiglio ⁽²⁾ ha fissato nuovi tassi di conversione per il settore della carne bovina ;

considerando che questi nuovi tassi danno luogo ad un considerevole mutamento degli importi compensativi monetari applicabili, in particolare nel Regno Unito ;

considerando che, tenuto conto di tale situazione, rischiano di verificarsi, per alcuni prodotti, movimenti speculativi che possono provocare deviazioni di traffico ;

considerando che, per evitare tali deviazioni, è opportuno prevedere che, per tali prodotti, gli importi compensativi monetari applicabili prima della fissazione dei nuovi tassi continuano ad essere applicabili per un periodo di tempo limitato, oltre tale data ; che le date e i prodotti in

questione devono essere determinati prendendo in considerazione le condizioni specifiche della commercializzazione di questi prodotti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3156/85 si applica, a decorrere dal 5 gennaio 1987 alle seguenti condizioni :

- a) la data della modifica è il 5 gennaio 1987 ;
- b) la data iniziale è il 16 dicembre 1986 ;
- c) i prodotti ed i periodi di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3156/85 sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento ;
- d) l'applicazione dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3156/86 è estesa alla parte A ; i movimenti e i prodotti cui è fatto riferimento sono quelli che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 27.⁽²⁾ GU n. L 367 del 27. 12. 1986, pag. 1.

ALLEGATO I

Prodotti considerati	Da applicare sino al
Settore delle carni bovine	
02.01 A II a)	17 gennaio 1987
02.01 A II b)	}
16.02 B III b) 1 aa)	31 gennaio 1987

ALLEGATO II

A

1	2	3
<i>Esportazione dal</i>	<i>Prodotti interessati</i>	<i>Destinazione</i>
Regno Unito	i prodotti di cui all'allegato I	altri stati membri e paesi terzi

REGOLAMENTO (CEE) N. 3991/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1986

recante modifica del regolamento (CEE) n. 641/86 che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati in Portogallo che figurano nell'allegato XXII dell'atto di adesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2297/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3866/86 ⁽⁵⁾, ha determinato le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 641/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati in Portogallo che figurano nell'allegato XXII dell'atto di adesione ⁽⁶⁾, ha in particolare fissato i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1, dell'atto di adesione, per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986;

considerando che i bilanci di previsione relativi a tali prodotti sono stati stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consi-

glio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽⁷⁾;

considerando che tali bilanci consentono di fissare i massimali indicativi per i prodotti in causa per il 1987; che, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, dell'atto di adesione, i massimali devono essere fissati tenendo conto di una certa progressività rispetto alle correnti di scambio tradizionali, in modo da garantire un'apertura armoniosa e graduale del mercato; che a tal fine, per il 1987, è opportuno aumentare del 20 % i massimali indicativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 641/86 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - « 1. I massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1, dell'atto di adesione, sono fissati in allegato per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987 ».
- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

ALLEGATO

• ALLEGATO

Massimali indicativi per il periodo 1° gennaio — 31 dicembre 1985

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Entità dei massimali indicativi
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate : A. Albicocche E. altre	20 150
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con l'aggiunta di zuccheri	142
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : B. altre : II. senza aggiunta di alcole : a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi di contenuto netto di più di 1 kg : 1. Zenzero 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma ; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi 4. Uve 6. Pere : bb) altre 7. Pesche e albicocche : ex aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 % : — Albicocche bb) altre ex 8. altre frutta : — escluse le ciliegie 9. Miscugli di frutta b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno : ex 1. Zenzero 2. Segmenti di pompelmi e di pomeli 3. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma ; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi 4. Uve 7. Pesche a albicocche : aa) aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 % : 22. Albicocche bb) altre : 22. albicocche ex 8. altre frutta : — escluse le ciliegie 9. Miscugli di frutta c) senza aggiunta di zuccheri	838

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Entità dei massimali indicativi <i>(in tonnellate)</i>
20.07	<p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:</p> <p>A. di massa volumica superiore a 1,33 g/cm³ a 20 °C:</p> <p>II. di mele o di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere</p> <p>III. altre:</p> <p>ex a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto:</p> <p>— esclusi i succhi di arance e di limoni</p> <p>ex b) altri non nominati:</p> <p>— esclusi i succhi di arance e di limoni</p> <p>B. di massa volumica uguale od inferiore a 1,33 g/m³ a 20 °C:</p> <p>I. Succhi di uve (compresi i mosti di uva), di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:</p> <p>a) di valore superiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto:</p> <p>2. di mele e di pere</p> <p>3. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere</p> <p>b) di valore uguale od inferiore a 18 ECU per 100 kg di peso netto:</p> <p>2. di mele</p> <p>3. di pere</p> <p>4. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere</p> <p>II. altri:</p> <p>a) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto:</p> <p>2. di pompelmi e di pomeli</p> <p>3. di limoni e di altri agrumi:</p> <p>ex aa) con zuccheri addizionati:</p> <p>— esclusi i succhi di limoni</p> <p>ex bb) altri:</p> <p>— esclusi i succhi di limoni</p> <p>4. di ananassi</p> <p>6. di altre frutta e ortaggi</p> <p>7. Miscugli</p> <p>b) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg di peso netto:</p> <p>2. di pompelmi e di pomeli</p> <p>4. di altri agrumi</p> <p>5. di ananassi</p> <p>7. di altre frutta e ortaggi</p> <p>8. Miscugli</p>	<p>376</p>

REGOLAMENTO (CEE) N. 3992/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986

che fissa, per il mese di gennaio 1987, l'importo del contributo applicabile in Spagna ai prodotti soggetti al regime di controllo dei prezzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3329/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86, per il periodo 1° marzo-31 dicembre 1986, un contributo è applicato all'importazione in Spagna dei prodotti sottoposti al regime di controllo e all'immissione in consumo dell'olio di soia prodotto con semi importati; che tale contributo è fissato sulla base della differenza tra, da un lato, il prezzo medio dell'olio di soia praticato in Spagna nel corso della campagna 1984/1985, e dall'altro, il prezzo di tale olio sul mercato mondiale, maggiorato dei dazi riscossi in Spagna all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il regime spagnolo di compensazione dei prezzi degli oli vegetali applicato prima dell'adesione

era controllato da un ente statale; che pertanto il regime che prevede il suddetto contributo renderà superfluo ogni altro intervento dello Stato, consentendo in tal modo di evitare certi eventuali ostacoli agli scambi, in particolare di olio di soia;

considerando che è opportuno fissare l'importo di tale contributo al livello indicato qui di seguito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 è fissato, per il mese di gennaio 1987, a 442,19 ECU per tonnellata di olio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 33.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3993/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2010/86 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 dicembre 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2010/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	16,02	193,54
10.01 B II	Frumento duro	43,02	238,84 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	51,66	162,84 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	22,22	178,65
10.04	Avena	83,64	145,94
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—	170,04 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁸⁾
10.07 A	Grano saraceno	1,82	1,82
10.07 B	Miglio	22,22	109,17 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	7,46	171,16 ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	22,22	38,05 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	36,77	285,30
11.01 B	Farine di segala	86,67	242,32
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	80,10	384,36
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	38,23	306,64

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3994/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1986

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2011/86 della Commissione⁽⁴⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 dicembre 1986;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	2,63	2,63	2,63
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	103,51
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	4,68	4,68	4,68	4,68
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	3,50	3,50	3,50	3,50
11.07 B	Malto torrefatto	0	4,08	4,08	4,08	4,08

REGOLAMENTO (CEE) N. 3995/86 DELLA COMMISSIONE**del 29 dicembre 1986****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,
delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 3874/86 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3874/86 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3874/86 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 48.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1986, che modifica le restituzioni applicabili modifica all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla	122,00
	— la zona II b)	128,00
	— gli altri paesi terzi	15,00
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	5,00 ⁽³⁾
	— gli altri paesi terzi	10,00 ⁽³⁾
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	5,00
	— gli altri paesi terzi	10,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria, il Liechtenstein, Ceuta e Melilla	118,00
	— la zona II b)	124,00
	— gli altri paesi terzi	20,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
	— la zona I	95,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	10,00
	— la zona I, la zona V, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie	20,00
	— gli altri paesi terzi	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	175,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	175,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	154,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	142,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	133,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	118,00

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	175,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	175,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	175,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	175,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	298,00 ⁽²⁾
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	282,00 ⁽²⁾
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	252,00 ⁽²⁾
	— tenore in ceneri di più di 1 300	237,00 ⁽²⁾
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	175,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

⁽³⁾ Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3996/86 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1986
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3875/86 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzio-

zione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3875/86 è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 52.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1986, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		1	2	3	4	5	6	7
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato per le esportazioni verso :							
	— la Cina	0	+ 6,00	+ 4,00	+ 2,00	+ 2,00	+ 2,00	+ 2,00
	— gli altri paesi terzi	0	0	— 2,00	— 4,00	— 4,00	— 4,00	— 4,00
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	— 2,00	— 4,00	— 4,00	— 4,00	— 4,00
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	—	—	—	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	0	0	0	—	—
11.01 B	Farine di segala	0	0	0	0	0	—	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	0	0
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3997/86 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1986**

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3315/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3806/86⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3315/86 ai prezzi di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

2. Non è fissato alcun prelievo per le importazioni, in provenienza dal Portogallo, comprese le Azzore e Madera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 13. 12. 1986, pag. 37.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.01 A I a)	0110	32,62
04.01 A I b)	0120	30,21
04.01 A II a) 1	0130	30,21
04.01 A II a) 2	0140	36,90
04.01 A II b) 1	0150	29,00
04.01 A II b) 2	0160	35,69
04.01 B I	0200	73,13
04.01 B II	0300	154,69
04.01 B III	0400	239,06
04.02 A I	0500	29,79
04.02 A II a) 1	0620	160,30
04.02 A II a) 2	0720	211,28
04.02 A II a) 3	0820	213,70
04.02 A II a) 4	0920	258,37
04.02 A II b) 1	1020	153,05
04.02 A II b) 2	1120	204,03
04.02 A II b) 3	1220	206,45
04.02 A II b) 4	1320	251,12
04.02 A III a) 1	1420	30,14
04.02 A III a) 2	1520	40,69
04.02 A III b) 1	1620	154,69
04.02 A III b) 2	1720	239,06
04.02 B I a)	1820	36,27
04.02 B I b) 1 aa)	2220	per kg 1,5305 (*)
04.02 B I b) 1 bb)	2320	per kg 2,0403 (*)
04.02 B I b) 1 cc)	2420	per kg 2,5112 (*)
04.02 B I b) 2 aa)	2520	per kg 1,5305 (*)
04.02 B I b) 2 bb)	2620	per kg 2,0403 (*)
04.02 B I b) 2 cc)	2720	per kg 2,5112 (*)
04.02 B II a)	2820	52,91
04.02 B II b) 1	2910	per kg 1,5469 (*)
04.02 B II b) 2	3010	per kg 2,3906 (*)
04.03 A	3110	281,25
04.03 B	3210	343,13
04.04 A	3300	230,22 (*)
04.04 B	3900	355,74 (*)
04.04 C	4000	157,44 (*)
04.04 D I a)	4410	170,91 (*)
04.04 D I b)	4510	188,16 (*)
04.04 D II	4610	284,88
04.04 E I a)	4710	355,74
04.04 E I b) 1	4800	242,06 (*)

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa doganale comune	Codice	Importo del prelievo
04.04 E I b) 2	5000	180,95 ⁽¹⁾
04.04 E I c) 1	5210	135,71
04.04 E I c) 2	5250	277,67
04.04 E II a)	5310	355,74
04.04 E II b)	5410	277,67
17.02 A II	5500	41,95 ⁽²⁾
21.07 F I	5600	41,95
23.07 B I a) 3	5700	117,21
23.07 B I a) 4	5800	152,41
23.07 B I b) 3	5900	142,89
23.07 B I c) 3	6000	118,06
23.07 B II	6100	152,41

- (¹) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.
- (²) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.
- (³) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.
- (⁴) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - 7,25 ECU,
 - 25,55 ECU.
- (⁵) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
- l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,
 - 25,55 ECU.
- (⁶) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato:
- a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera a) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera c) di detto allegato e importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia;
 - a 9,07 ECU per i prodotti di cui alla lettera b) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera.
- (⁷) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana per le importazioni in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1767/82.
- (⁸) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dall'Austria.
- (⁹) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a 36,27 ECU per i prodotti di cui alla lettera g) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Svizzera, e per i prodotti di cui alla lettera h) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria e dalla Finlandia.
- (¹⁰) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato a:
- 12,09 ECU per i prodotti di cui alla lettera d) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dal Canada;
 - 15,00 ECU per i prodotti di cui alle lettere e) e f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (¹¹) Il prelievo per 100 chilogrammi, peso netto, è limitato:
- a 77,70 ECU per i prodotti di cui alla lettera i) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera;
 - a 50 ECU per i prodotti di cui alle lettere o) e p) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria;
 - a 101,88 ECU per i prodotti di cui alla lettera k) di detto allegato, importati in provenienza dalla Romania e dalla Svizzera;
 - a 65,61 ECU per i prodotti di cui alla lettera l) di detto allegato, importati in provenienza da: Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia e Jugoslavia, e per i prodotti di cui alla lettera m) di detto allegato, importati in provenienza da: Bulgaria, Ungheria, Israele, Romania, Turchia, Cipro e Jugoslavia;
 - a 55 ECU per i prodotti di cui alla lettera n) di detto allegato, importati in provenienza dall'Austria, e per i prodotti di cui alla lettera r) di detto allegato, importati in provenienza dalla Norvegia;
 - a 60 ECU per i prodotti di cui alla lettera s) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia;
 - a 18,13 ECU per i prodotti di cui alla lettera q) di detto allegato, importati in provenienza dalla Finlandia;
 - a 15,00 ECU per i prodotti di cui alla lettera f) di detto allegato, importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.
- (¹²) Il lattosio e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.
- (¹³) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3998/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1986

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2683/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3935/86 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2683/86 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 15.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1986, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)				
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi ⁽²⁾	ACP o PTOM ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 10.06	Riso :			
	B. altro :			
	I. Risone o riso semigreggio :			
	a) Risone :			
	1. a grani tondi	—	309,41	151,10
	2. a grani lunghi	—	348,60	170,70
	b) Riso semigreggio :			
	1. a grani tondi	—	386,76	189,78
	2. a grani lunghi	—	435,75	214,27
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :			
	a) Riso semilavorato :			
	1. a grani tondi	13,05	513,08	244,61
2. a grani lunghi	12,97	631,52	303,87	
b) Riso lavorato :				
1. a grani tondi	13,90	546,43	260,86	
2. a grani lunghi	13,90	676,99	326,14	
III. Rotture		72,16	209,10	101,55

N.B. I prelievi vanno convertiti in moneta nazionale mediante tassi di conversione agricoli specifici, fissati dal regolamento (CEE) n. 3294/86.

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 486/85 e nel regolamento (CEE) n. 551/85.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3999/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1986

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2684/86 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3936/86 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dal Portogallo sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1986, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	III. Rotture	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 4000/86 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1986****relativo a varie forniture di cereali e di riso all'Angola a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3793/85 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 28,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 18 luglio 1986 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore dell'Angola, ha assegnato a questo paese 10 000 t di cereali da fornire cif;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante

modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 ⁽⁷⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento che figurano negli allegati sono incaricati dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano negli allegati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.⁽⁴⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione:** 1986.
2. **Beneficiario:** Transapro UEE — Ministério da Indústria, CP 5816, Luanda (Angola), telex 3120.
3. **Luogo o paese di destinazione:** Angola.
4. **Prodotto da mobilitare:** farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale:** 3 650 t (5 000 t di cereali).
6. **Numero di partite:** 2
 - 1: 3 000 t,
 - 2: 650 t.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura:**
OBEA, rue de Trèves 82, B-1040 Bruxelles (telex: 24076).
8. **Mobilizzazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce:**
Farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non diventa collosa se lavorata meccanicamente e che presenta le seguenti caratteristiche:
 - umidità: massimo 14 % (metodo ICC n. 110),
 - tenore di proteine: minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105),
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 220, compresi i 60 s di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107),
 - indice di Zeleny superiore o uguale a 20 (metodo ICC n. 116),
 - tenore di ceneri: massimo 0,62 % riferito alla sostanza secca (metodo ICC n. 104).
10. **Condizionamento:**
 - in sacchi nuovi di iuta di 370 grammi foderati da sacchi tessuti di polipropilene di 110 grammi; i bordi superiori dei due sacchi saranno cuciti insieme;
 - peso netto dei sacchi: 50 kg.
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza:
« FARINHA DE TRIGO / DONATIVO DA COMUNIDADE ECÓNOMICA EUROPEIA A ANGOLA ».
11. **Porto d'imbarco:** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna:** cif.
13. **Porto di sbarco:**
 - 1: 3 000 t — Lobito,
 - 2: 650 t — Namibe.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura:** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 13 gennaio 1987, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco:** dal 1° al 28 febbraio 1987.
17. **Importo della cauzione:** 15 ECU/t.

Note:

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
4. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo: Delegazione della Commissione in Angola, Hotel Presidente, Largo 4 de Fevereiro, CP 5791, Luanda, tel. 70 005/70 336/70 490; telex 3120 HOTANG AN LUANDA.

ALLEGATO II

1. **Programma di esecuzione:** 1986.
2. **Beneficiario:** EDIMBA UEE — Ministério do Comércio Interno.
3. **Luogo o paese di destinazione:** Angola.
4. **Prodotto da mobilitare:** riso lavorato a grani tondi (non parboiled).
5. **Quantitativo totale:** 1 725 t (5 000 t di cereali).
6. **Numero di partite:** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura:**
Ente nazionale risi, piazza Pio XI 1, Milano (telex 334 032).
8. **Mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce:**
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti;
 - umidità: 15 %;
 - rotture di riso: massimo 5 %;
 - grani gessati: massimo 5 %;
 - grani striati rossi: massimo 3 %;
 - grani vaiolati: massimo 1,5 %;
 - grani macchiati: massimo 1 %;
 - grani gialli: massimo 0,050 %;
 - grani ambrati: massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento:**
 - in sacchi:
 - qualità dei sacchi: sacchi di iuta nuovi di un peso minimo di 600 grammi;
 - peso netto dei sacchi: 50 chilogrammi;
 - iscrizione sui sacchi impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza:
« ARROZ / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA A ANGOLA »
11. **Porto d'imbarco:** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna:** cif.
13. **Porto di sbarco:** Luanda.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura:** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 12 gennaio 1987, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco:** dal 1 al 28 febbraio 1987.
17. **Importo della cauzione:** 15 ECU/t.

Note:

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
4. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo: Delegazione della Commissione in Angola, Hotel Presidente, Largo 4 de Fevereiro, C.P. 5791, Luanda, tel. 70 005/70 336/70 490; telex 3120 HOTANG AN LUANDA.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4001/86 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1986
relativo alla fornitura di farina di granturco e di riso alle Comore a titolo di
aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (3), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (5), in particolare l'articolo 25,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 26 agosto 1986 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore delle Comore ha assegnato a questo paese 2 000 t di cereali da fornire cif;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante

modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 (7); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento che figurano negli allegati sono incaricati dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(5) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

(6) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

(7) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1986.
2. **Beneficiario** : Comore.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Comore.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di granturco.
5. **Quantitativo totale** : 590 t (1 000 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1 (in 2 parti : A — 360 t ; B — 230 t).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/Main, telex 411 475.
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** : farina di granturco (11.01 E I) destinata all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti :
 - umidità : massimo 13 %
 - acidità : massimo 0,6 %
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi di iuta di 370 g foderati da sacchi tessuti di polipropilene di 110 g ; i bordi superiori dei due sacchi saranno cuciti insieme ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« FARINE DE MAÏS / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES / DESTINÉ À LA VENTE ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** :
 - A : Moroni
 - B : Mutsamudu
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 13 gennaio 1987, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 marzo 1987.
17. **Importo della cauzione** : 15 ECU/t.

Note :

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
4. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Délégation de la Commission des Communautés européennes, Antenne des Comores, BP 559, Moroni (telex 212 DELCEC KO).

ALLEGATO II

1. **Programma di esecuzione :** 1986.
2. **Beneficiario :** Comore.
3. **Luogo o paese di destinazione :** Comore.
4. **Prodotto da mobilitare :** riso lavorato a grani lunghi (non parboiled).
5. **Quantitativo totale :** 345 t (1 000 t di cereali).
6. **Numero di partite :** 1 (in 2 parti : A — 200 t ; B — 145 t).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :**
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), c/Beneficencia, 8, Madrid 28004, telex 23427 SENPA E.
8. **Mobilizzazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 - umidità : 15 % ;
 - rotture di riso : massimo 5 % ;
 - grani gessati : massimo 5 % ;
 - grani striati rossi : massimo 3 % ;
 - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
 - grani macchiati : massimo 1 % ;
 - grani gialli : massimo 0,050 % ;
 - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento :**
 - in sacchi :
 - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 g,
 - peso netto dei sacchi : 50 kg,
 - iscrizione sui sacchi impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza :
• RIZ / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES / DESTINÉ À LA VENTE •.
11. **Porto d'imbarco :** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna :** cif.
13. **Porto di sbarco :**
 - A. — Moroni (200 t),
 - B. — Mutsamudu (145 t).
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura :** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte :** 13 gennaio 1987, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco :** dal 1° al 31 marzo 1987.
17. **Importo della cauzione :** 15 ECU/t.

Note :

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
4. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Délégation de la Commission des Communautés européennes, Antenne des Comores, BP 559, Moroni (telex 212 DELCEC KO).

REGOLAMENTO (CEE) N. 4002/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1986

relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Lega delle società della Croce Rossa (LSCR) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽³⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 6 maggio 1985 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore della Lega delle società della Croce Rossa, ha assegnato a questo organismo 43 t di cereali da fornire reso destinazione;

considerando che è necessario prevedere una gara per la fornitura del prodotto consegnato a destinazione, merce scaricata, tenuto conto dell'utilizzazione finale che deve essere data alla merce consegnata;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando tuttavia che devono essere fissate le disposizioni specifiche di una fornitura consegnata a destinazione; che in tal modo l'aggiudicatario deve assumere a proprio carico tutti i rischi inerenti alla merce sino allo scarico nel luogo di destinazione fissato; che il pagamento all'aggiudicatario può aver luogo soltanto se sono fornite certe prove dell'avvenuta consegna a destinazione;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento indicato nell'allegato I è incaricato dell'attuazione della procedura di mobilitazione e di fornitura a titolo di aiuto alimentare del prodotto di cui in allegato, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
2. La fornitura del prodotto è aggiudicata mediante gara.
3. L'allegato I ha funzione di bando di gara. L'organismo d'intervento in questione fa effettuare, se necessario, pubblicazioni complementari.

Articolo 2

1. Per l'effettuazione della gara si applicano le seguenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80:
 - l'articolo 4, escluse le disposizioni del paragrafo 3, lettera e), e del paragrafo 4, lettere d) ed e), relativo alla presentazione delle offerte;
 - l'articolo 5 relativo alla costituzione di una cauzione;
 - l'articolo 6 relativo allo spoglio e alla lettura delle offerte;
 - l'articolo 8 relativo al confronto delle offerte.
2. Nell'offerta è indicato l'importo proposto, espresso per tonnellata di prodotto, nella moneta dello Stato membro nel quale ha luogo la gara.

Nell'offerta sono incluse le spese di fumigazione, di scarico e di entrata in magazzino nel luogo finale di destinazione di cui all'allegato I.

Nell'offerta è indicato separatamente l'importo delle spese relative ai trasporti marittimo e terrestre sino al luogo finale di destinazione.

L'offerta contiene l'indicazione dello Stato membro in cui il concorrente s'impegna, qualora sia dichiarato aggiudicatario, ad espletare le formalità doganali di esportazione.

3. L'aggiudicatario adempie ai propri obblighi in conformità di quanto prescritto dal presente regolamento e degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1974/80, escluse le disposizioni delle lettere d) ed e).

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

4. Il concorrente si impegna a far effettuare il trasporto marittimo con navi registrate nella categoria superiore nei registri di classificazione riconosciuti, che non abbiano più di 15 anni di servizio e presentino garanzie sanitarie certificate da un organismo competente.

Articolo 3

1. Fatta salva l'applicazione dei paragrafi 2 e 3, entro 48 ore è dichiarato aggiudicatario colui che ha presentato l'offerta più favorevole.

2. Se l'offerta più favorevole è presentata simultaneamente da più concorrenti, l'organismo d'intervento designa l'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

3. Qualora le offerte presentate non sembrano corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può non procedere all'aggiudicazione, previo accordo della Commissione.

4. L'organismo d'intervento comunica a tutti gli offerenti il risultato della gara, a mezzo lettera o telex, inviato al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'aggiudicazione.

Articolo 4

1. L'aggiudicatario conclude i contratti necessari per il trasporto della merce sino al luogo finale di destinazione e sostiene tutte le relative spese, nonché le spese di scarico e di entrata in magazzino a destinazione; egli sottoscrive le necessarie assicurazioni.

2. L'aggiudicatario assume a proprio carico tutti i rischi, inerenti alla merce, principalmente quelli relativi a perdita o deterioramento, ai quali la merce stessa è soggetta sino al momento in cui essa è stata effettivamente scaricata e consegnata nel luogo finale di destinazione.

3. L'aggiudicatario comunica senza indugio al rappresentante del beneficiario la data di caricamento, i mezzi di trasporto impiegati per avviare la merce al luogo finale di destinazione e la presunta data d'arrivo della merce in tale luogo. Egli comunica immediatamente tali informazioni all'organismo d'intervento incaricato del pagamento, che le trasmette alla Commissione con la massima sollecitudine.

L'aggiudicatario informa il rappresentante del beneficiario della probabile data d'arrivo della merce nel luogo finale di destinazione, almeno tre giorni prima di tale data.

Articolo 5

1. L'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire, prima del caricamento nel porto d'imbarco, un controllo della quantità, della qualità e del condizionamento della merce, e rilascia regolare attestato. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario fornisce all'organismo d'intervento l'attestato che la fumigazione è stata effettuata.

2. Il prelievo dei campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco. L'aggiudicatario e il rappresentante del beneficiario sono invitati a presenziare a detta operazione.

Due campioni sigillati vengono conservati dall'organismo d'intervento sino al rilascio del certificato di presa in consegna da parte dell'aggiudicatario o sino al momento in cui viene fornito l'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Se il controllo di cui al paragrafo 1 dà luogo a contestazioni, l'organismo d'intervento incarica un servizio ispettivo, diverso da quello che ha effettuato il controllo menzionato al paragrafo 1, di eseguire un secondo controllo i cui risultati hanno valore determinante. Le relative spese sono a carico della parte soccombente.

4. Qualora il controllo di cui ai paragrafi precedenti risulti negativo, la merce deve essere respinta e sostituita. Ove il carico risulti incompleto, l'aggiudicatario deve fornire la parte mancante.

Articolo 6

1. Un certificato di presa in consegna è rilasciato dal beneficiario immediatamente dopo lo scarico nel luogo finale di destinazione.

Tale documento certifica il luogo e la data di presa in consegna e fornisce una descrizione della merce conformemente al modello dell'allegato II, nonché le eventuali osservazioni del beneficiario.

2. Qualora il beneficiario non rilasci il certificato di presa in consegna e tranne il caso in cui ciò sia dovuto a contestazione della merce, la prova della fornitura può essere fornita mediante un attestato del modello dell'allegato II vistato dal delegato della Comunità nel paese di destinazione.

Articolo 7

1. Il pagamento dell'aggiudicatario è effettuato dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui sono espletate le formalità doganali di esportazione.

2. L'importo da pagare è quello dell'offerta aumentato eventualmente delle spese di cui all'articolo 9. Esso è pagato nella moneta dello Stato membro incaricato del pagamento. A tal fine, l'importo è convertito, applicando:

- quando le monete in causa sono mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;
- negli altri casi, la relazione tra le due monete in causa, stabilita utilizzando l'ultima constatazione dei loro corsi di cambio in contanti che precede immediatamente la data limite fissata per la presentazione delle offerte e che è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è versato all'aggiudicatario dietro presentazione dell'originale del certificato di presa in consegna o di una copia certificata conforme, oppure, in mancanza, dell'attestato di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. L'organismo d'intervento è autorizzato a pagare senza indugio all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento, dell'attestato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché dell'attestato di fumigazione e dietro costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Tale cauzione è costituita alle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80.

Articolo 8

1. La cauzione di cui all'articolo 2 è svincolata immediatamente :

- per il concorrente la cui offerta non è stata presa in considerazione o accettata ;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi non consegnati a seguito di un caso di forza maggiore ;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi consegnati in conformità delle disposizioni del presente regolamento e su presentazione dell'originale o della copia autenticata del certificato di presa in consegna, oppure, in mancanza, dell'attestazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. La cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è svincolata immediatamente allorché l'aggiudicatario fornisce la prova, conformemente all'articolo 6, che almeno l'80 % delle quantità previste sono state consegnate nelle condizioni contemplate dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

Articolo 9

Se l'aggiudicatario doveva sostenere, per la consegna effettuata ai sensi del presente regolamento, oneri eccezionali che non abbiano potuto essere coperti da assicurazione, egli può ottenere un indennizzo previa presentazione dei documenti giustificativi e previo accordo della Commissione.

Articolo 10

Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie della mancata consegna della merce alle condizioni previste dal presente regolamento, sempreché il beneficiario abbia reso possibile la consegna alle suddette condizioni.

Le spese occasionate dalla mancata consegna della merce a seguito di un caso di forza maggiore sono a carico dell'organismo d'intervento incaricato del pagamento.

Articolo 11

Le disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1974/80 si applicano nell'ambito del presente regolamento.

L'organismo d'intervento incaricato del pagamento trasmette alla Commissione, appena le ha ricevute, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

L'organismo d'intervento del paese d'imbarco trasmette alla Commissione, con la massima sollecitudine, i risultati del controllo di cui all'articolo 5.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, BP 372, CH-1211 Genève 19 (telex 22555 LRCS CH).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Rwanda.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi (non parboiled).
5. **Quantitativo totale** : 15 t (43 t di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA), c/Beneficencia, 8, Madrid 28004, telex 23427 SENPA E.
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 - umidità : 15 % ;
 - rotture di riso : massimo 5 % ;
 - grani gessati : massimo 5 % ;
 - grani striati rossi : massimo 3 % ;
 - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
 - grani macchiati : massimo 1 % ;
 - grani gialli : massimo 0,050 % ;
 - grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi di iuta nuovi di 600 grammi,
 - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi,
 - iscrizione sui sacchi : una croce rossa di 15 cm × 15 cm e la dicitura seguente (iscrizione in lettere di almeno 5 cm di altezza) :
« RIZ / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / NYAMIRAMBO ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : reso destinazione magazzini della Croce Rossa del Rwanda a Nyamirambo.
13. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
14. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 13 gennaio 1987, ore 12.
15. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 28 febbraio 1987.
16. **Importo della cauzione** : 15 ECU/t.

Note :

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
4. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in Rwanda, Avenue du Député Kamuzinzi, 14, BP 515, Kigali, tel. 55 86/55 89, telex 515 DELCOMEUR RW - KIGALI.

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA

Beneficiario :

Il sottoscritto :
(Nome, cognome, ragione sociale)

agendo in nome di :

certifica di aver preso in consegna le merci sotto indicate :

Cereali o prodotti :

— Peso netto preso in consegna, in tonnellate :

— Condizionamento :

— alla rinfusa :

— in sacchi :

— Numero dei sacchi : regolati a kg netti

— contrassegnati (iscrizione) :

— numero dei sacchi vuoti contrassegnati :

— Luogo della presa in consegna :

— Data della presa in consegna :

La qualità delle merci consegnate è conforme a quella convenuta.

1

REGOLAMENTO (CEE) N. 4003/86 DELLA COMMISSIONE**del 29 dicembre 1986****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3333/86 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie della Tunisia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 3825/86 della Commissione, del 15 dicembre 1986 ⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie della Tunisia;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di clementine originarie della Tunisia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 8,41 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3825/86 è sostituito dall'importo di 24,08 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 35.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4004/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1986

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71⁽¹⁰⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁸⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione ⁽¹⁾ ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della

Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1986

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni (ECU/t)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	204,35
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	—
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	217,58
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	—
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso (7)	201,53
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (7)	172,74
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II) (7)	—
11.01 F	Farina di riso	—
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	211,16
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	—
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale a 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	217,58
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	—
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (1) (8)	259,11
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (1) (8)	201,53
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso (1) (8)	172,74
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	—
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (2)	204,35
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) (2)	—
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	—

(ECU/t)		
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva ⁽²⁾	193,41
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero 11.02 B I a) 2 bb) (11) ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	204,35
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	205,50
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati ⁽²⁾	—
11.02 B II c) (1)	Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ^{(2) (8)}	215,92
11.02 B II c) (a)	Cereali di granturco, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in materia grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten ») ^{(2) (8)}	165,54
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria ⁽²⁾	272,46
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — seconda categoria ⁽²⁾	218,30
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽²⁾	—
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento	128,00
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	124,00
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	204,35
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero 11.02 E I b) 1 (aa)	—
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	241,76
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	193,41
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	—
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	230,32

(ECU/t)		
Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	187,14
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.02 E II d) 1	Fiocchi di riso	—
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	—
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	—
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	—
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	33,86
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	35,99
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	241,08
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	242,49
11.08 A I	Amido di granturco (*)	207,61
11.08 A II	Amido di riso (*)	292,65
11.08 A III	Amido di frumento (grano) (*)	253,97
11.08 A IV	Fecola di patate (*)	207,61
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate (*)	—
11.09 A	Glutine di frumento, allo stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso (N x 6,25)	309,36
17.02 B II a)	Glucosio e malto-destrina diversi dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	270,80
17.02 B II b)	Malto-destrina e sciroppo di malto-destrina, glucosio e sciroppo di glucosio contenenti allo stato secco, in peso, meno di 99 % di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	207,61
17.02 F II a)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, in polvere, anche agglomerata	283,69
17.02 F II b)	Zuccheri e melassi, caramellati, diversi dagli zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio, presentati sotto forma diversa da quella di polvere	197,29
21.07 F II	Sciroppo di glucosio e sciroppo di malto-destrina, aromatizzati o colorati	207,61
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	33,27
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	33,27
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	33,27
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero 23.02 A II a)	33,27
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso (N x 6,25)	103,16

-
- (1) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco
- che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 micron ;
 - che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 micron.
- (2) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (3) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).
- (4) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.
- (5) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore all'85 %.
- (6) La restituzione all'esportazione è concessa per i prodotti di cui alla presente sottovoce tariffaria aventi un tenore in peso di amido uguale o superiore al 78 %.
- (7) Il metodo analitico utilizzato per la determinazione del tenore in sostanze grasse è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).
- (8) La procedura da seguire per la determinazione del tenore in sostanze grasse è la seguente :
- il campione dev'essere macinato in maniera tale che 90 % o più possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 500 microns e 100 % possa passare attraverso un setaccio con apertura di maglia di 1 000 microns,
 - il metodo analitico utilizzato è quello ripreso nell'allegato I (procedura A) della direttiva 84/4/CEE (GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28).
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 4005/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1986

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁵⁾, la restituzione degli

alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione degli alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 537/83⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulla media delle restituzioni concesse per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese dell'esportazione e sul prelievo applicabile al granturco; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria su base di una quantità di granturco rappresentativa del contenuto abituale dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3817/85⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 63 del 9. 3. 1983, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

⁽⁹⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 16.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio ;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;

che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1986, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/tonnellata)

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni	
23.07 B I		<p>Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 2743/75, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II o prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 21.07 F I):</p> <p>il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli⁽¹⁾ è:</p>		
	0510	— superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 10 %	7,46 ⁽²⁾	7,75 ⁽²⁾ ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾ 7,46 ⁽²⁾ 7,75 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	1010	— superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 20 %	14,92 ⁽²⁾	15,50 ⁽²⁾ ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾ 14,92 ⁽²⁾ 15,50 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	2010	— superiore al 20 % ed inferiore o uguale al 30 %	29,83 ⁽²⁾	31,01 ⁽²⁾ ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾ 29,83 ⁽²⁾ 31,01 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	3010	— superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 40 %	44,75 ⁽²⁾	46,51 ⁽²⁾ ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾ 44,75 ⁽²⁾ 46,51 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	4010	— superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 50 %	59,67 ⁽²⁾	62,02 ⁽²⁾ ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾ 59,67 ⁽²⁾ 62,02 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	5010	— superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 60 %	74,59 ⁽²⁾	77,52 ⁽²⁾ ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾ 74,59 ⁽²⁾ 77,52 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	6010	— superiore al 60 % ed inferiore o uguale al 70 %	89,50 ⁽²⁾	93,03 ⁽²⁾ ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾ 89,50 ⁽²⁾ 93,03 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	7010	— superiore al 70 %	97,64 ⁽²⁾	101,48 ⁽²⁾ ⁽³⁾ — ⁽⁴⁾ 97,64 ⁽²⁾ 101,48 ⁽²⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

⁽²⁾ Per esportazioni verso le zone A, B, C, escluso lo Yemen del Nord, D e E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85.

⁽³⁾ Contenuto minimo di granturco e/o di sorgo superiore a: 0510: 5 %; 1010: 10 %; 2010: 20 %; 3010: 30 %; 4010: 40 %; 5010: 50 %; 6010: 60 %; 7010: 60 %.

Qualora tale contenuto minimo sia rispettato, tali restituzioni, su richiesta dell'interessato, sono applicabili anche nel caso in cui il tenore di prodotti cerealicoli superi il tenore massimo previsto alla stessa linea.

⁽⁴⁾ Per esportazioni verso gli altri paesi terzi.

⁽⁵⁾ Per le esportazioni verso lo Yemen del Nord.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4006/86 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1986

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 ⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3597/86 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3920/86 ⁽⁷⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1588/86 del Consiglio ⁽⁸⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio ⁽⁹⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 23 dicembre 1986;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione ⁽¹⁰⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1588/86, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3597/86, modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 334 del 27. 11. 1986, pag. 29.⁽⁷⁾ GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 49.⁽⁸⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 47.⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹⁰⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1986, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 B II a) (?)	262,41	259,39
11.02 C I (?)	315,07	312,05
11.02 D I (?)	201,95	198,93
11.02 E II a) (?)	357,09	351,05
11.02 F I (?)	357,09	351,05
11.02 G I	152,31	146,27
11.07 A I a)	358,03	347,15
11.07 A I b)	270,27	259,39
11.08 A III	405,62	385,07
11.09	881,46	700,12
23.02 A I a)	82,46	76,46
23.02 A I b)	169,84	163,84
23.02 A II a)	82,46	76,46
23.02 A II b)	169,84	163,84

(?) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**TRENTADUESIMO SOMMARIO
DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO**

1° gennaio — 31 dicembre 1984

Il sommario delle attività del Consiglio delle Comunità europee, pubblicato annualmente, fa il punto sull'evoluzione delle varie materie trattate dal Consiglio durante l'anno di riferimento.

Introduzione

Capitolo I — Funzionamento delle istituzioni

Capitolo II — Libera circolazione e norme comuni

Capitolo III — Politica economica e sociale

Capitolo IV — Relazioni esterne e relazioni con gli Stati associati

Capitolo V — Agricoltura

Capitolo VI — Questioni amministrative, varie

281 pagine.

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

N. di catalogo: BX-44-85-371-IT-C

ISBN: 92-824-0293-2

Prezzi al pubblico in Lussemburgo, IVA esclusa::

300 FB

10 000 Lit



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo